GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — LUNEDI 5 MAGGIO — NUM. 106

Presso la **Tipografia degli Stabilimenti penali di Regina Cœli**, sono in vendita, al prezzo di **lire 8** per annata, i volumi completi della **Raccolta delle Leggi e Decreti**, estratti dalla GAZZETTA UFFICIALE del 1883, 1884, 1885, 1888 e 1889, coi relativi indici analitici.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6824** *(Serie 3a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel bilancio passivo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, parte straordinaria, sarà stanziato il fondo di un milione di lire per concorso dello Stato nella spesa dell'esposizione nazionale da tenersi in Palermo nel 1891.

Questa somma sarà distribuita in rate di 200,000 lire sul bilancio dell'esercizio 1889-90, e di lire 400,000 sul bilancio di ciascuno dei due esercizi successivi.

Art. 2.

Al Comitato istituito per l'esposizione nazionale di Palermo è concesso di fare una lotteria nazionale, secondo il piano che dovrà essere approvato dal Ministro delle Finanze. Tale lotteria sarà esente dalla tassa del 10 per cento, di cui all'art. 1° della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (serie 3a) allegato *C.*

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1890.

MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6819** (*Serie 3ª*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Vista la tabella dei beni per la loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di 105 articoli del complessivo valore di stima di L. 26,683,84;

Visto l'art. 13, secondo alinea, del testo unico della legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, sancito col R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016 (Serie 3ª);

Ritenuto che l'alienazione dei suddetti beni, mentre torna utile all'Erario non pregiudica affatto l'interesse pubblico, nè i diritti dei terzi;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la vendita dei beni dello Stato, descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, e che ascendono al complessivo valore di stima di lire ventiseimilaseicentottantatre e centesimi ottantaquattro (L. 26,683,84);

L'alienazione si farà con le norme stabilite dal Regio decreto 30 maggio 1875, N. 2560 (Serie 2ª);

Art. 2.

Sono approvati i seguenti contratti di compra-vendita per trattative private:

1° Atto in data 3 novembre 1889, stipulato nell'ufficio del Registro di S. Angelo dei Lombardi (Avellino) portante retrocessione al signor Pasquale Cona di Francesco di un fondo rustico posto in comune di S. Angelo dei Lombardi, descritto in catasto all'art. 1872, sezione H, numero 306, per il prezzo di lire quattordici e centesimi 82 (L. 14,82).

2° Atto in data 17 agosto 1889, stipulato nell'Ufficio del Registro di Terranova (Caltanissetta), portante retrocessione ai signori Nicoletti Emanuele, Michele e Giuseppe fu Santo, di un fondo rustico sito in comune di Terranova, descritto in catasto all'art. 1349, sezione K, numero 1476, per il prezzo di lire ventuna e centesimi 14 (L. 21,14).

3° Atto in data 27 ottobre 1889, stipulato nell'ufffcio del Registro di Sessa Aurunca (Caserta), portante retrocessione al sig. Verrengia Giovanni fu Antonio, di un fondo rustico posto in comune di Sessa Aurunca, denominato Parco Oliviero, descritto in catasto all'art. 9781, per il prezzo di lire ventiquattro e centesimi 06 (L. 24,06).

4° Atto in data 17 agosto 1889, stipulato nell'ufficio del Registro di Partinico (Palermo) portante retrocessione alla signora Scianna Liboria fu Vincenzo vedova Bragaglio, rappresentata dalla propria madre Paratore Anna, di un fondo rustico posto in comune di Partinico descritto in catasto all'art, 423, per il prezzo di lire sette e centesimi 60 (L. 7,60).

5° Atto in data 17 settembre 1889, stipulato nel primo ufficio del Demanio di Palermo, portante retrocessione al signor Teresi Rosario fu Carlo, di un fondo urbano sito in comune di Palermo, contrada Bonazia Archi di Chiovo civico numero 13, descritto in catasto all'art. 2460, ed in mappa al n. 15788, sub. 2, per il prezzo di lire ventinove e centesimi 16 L. 29,16).

6. Atto in data 24 ottobre 1888, stipulato nell'ufficio del registro di Partinico, (Palermo) portante le seguenti retrocessioni;

a) al sig. Ruffino Vincenza fu Francesco, di un fondo rustico posto in Comune di Balestrate, descritto in catasto all'art. 241 sez. D, n. 664, 665 e 666;

b) al sig. Russo Felice fu Salvatore, di un fondo rustico posto in Comune suddetto, descritto in catasto all'art. 241 sez. E, n. 148 e 149, parte;

c) al sig. Russo Girolamo fu Leonardo, di un fondo rustico posto nell'istesso Comune, descritto in catasto all'art. 241 sez. E, n. 148 e 149, parte.

d) al sig. Orlando Francesco Paolo fu Giuseppe, di un fondo rustico sito nel Comune medesimo, descritto in catasto all'art. 241, sez. E, n. 148 e 149, parte;

e) al sig. Russo Giuseppe fu Leonardo, di un fondo rustico posto nel Comune anzidetto, descritto in catasto all'art. 241, sez. E, n. 148 e 149, parte;

f) ai signori Bacarello Salvatore, Giovanni e Pietro fu Giuseppe, di un fondo rustico sito nel Comune suddetto, descritto in catasto all'art. 241, sez. E, n. 140 a 143;

g) al sig. Pirreca Giuseppe fu Giosuè, di un fondo rustico sito nel Comune medesimo, descritto in catasto all'art. 241, sez. E, n. 148 e 149, parte, e così in tutto per il complessivo prezzo di lire trentotto e cent. ottantasette (L. 38,87).

7. Atto in data 10 settembre 1889, stipulato nell'ufficio del registro di Partinico (Palermo) portante retrocessione ai signori Timpa Vito, Giuseppe e Filippo fu Vincenzo, di un fondo rustico posto in Comune di Partinico, descritto in catasto all'art. 4825, sez. N., n. 359, 360 e 361, per il prezzo di lire quarantaquattro e centesimi 93 (L. 44,93).

8. Atto in data 16 novembre 1889, stipulato nell'ufficio dell'Intendenza di finanza di Sassari, portante retrocessione alla signora Tocco Grazietta maritata Tomasi, assistita dal proprio marito Tomasi Antonio, di un fondo urbano sito in Sassari alla via Archivolto Biddau, civico n. 14, descritto in catasto al numero di mappa 301, per il prezzo di lire novantotto e centesimi 73 (L. 98,73).

9. Atto in data 8 novembre 1889, stipulato nell'ufficio dell'Intendenza di finanza di Sassari portante retrocessione al signor Carta Mantiglia Salvatore fu Giuseppe, rappresentato dal proprio fratello Francesco Carta Mantiglia, di un fondo rustico posto in Comune di Sassari, descritto in catasto al numero di mappa 2031, frazione U-I, per il prezzo di lire centoventi e centesimi 55 (L. 120,55).

10. Atto in data 5 ottobre 1889, stipulato nell'ufficio del registro di Pianella (Teramo) portante retrocessione al signor Oblecter Giacomo fu Giambattista, rappresentato dal suo procuratore speciale signor De Deo Guglielmo fu Giuseppe, di un fondo rustico posto in Comune di Pianella, descritto in catasto all'art. 853, sez. E, n. 90 per il prezzo di lire quarantuna e cent. 23 (L. 41,23).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1890.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

TABELLA *di immobili non destinati a far parte del Demanio pubblico, da alienarsi in conformità del disposto dall'articolo 13 del testo unico della legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, sancito con R. decreto 17 febbraio 1881, N. 2016 (Serie 3ª).*

(Articoli n. 105 pel prezzo d'estimo di lire 26,683 84).

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che serve di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
1	Cagliari	Pauli Arbarei	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1416III, fraz C, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Martino Onano ex esattore del comune di Lunamatrona .	»	40	»	»	240 »
2	Id.	Id.	Fondo urbano descritto in catasto al n. di mappa 218, fraz. N, pervenuto al Demanio come al n. 1.	»	45	»	»	145 »
3	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 219, fraz A, pervenuto al Demanio come al n. 1.	»	45	»	»	50 »
4	Id.	Id.	Fondo rustico desritto in catasto al n di mappa 325, fraz. A, pervenuto al Demanio come al n. 1.	»	38	»	»	120 »
5	Id	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 915, fraz. E, pervenuto al Demanio come al n. 1	2	10	»	»	700 »
6	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 911, fraz E, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	80	»	»	300 »
7	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 105, fraz. A, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	45	»	»	113 »
8	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 108, fraz. A, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	50	»	»	150 »
9	Id.	Id	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 123, fraz. A, pervenuto al Demanio come al n. 1	3	05	»	»	970 »
10	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 128, fraz. A, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	65	»	»	205 »
11	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 129, fraz. A, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	50	»	»	160 »
12	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 134, fraz. A, pervenuto al Demanio come al n. 1	1	»	»	»	320 »
13	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 148, fraz. A, pervenuto al Demanio come al n. 1	5	»	»	»	1430 »

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che serve di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
14	Cagliari	Pauli Arbarei	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 152, fraz A, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	35	»	»	215 »
15	Id	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 168^{I}, fraz. A, pervenuto al Demanio come al n. 1.	»	78	»	»	248 »
16	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 181, fraz. A, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	40	»	»	130 »
17	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 236, fraz. A, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	37	»	»	117 50
18	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 252, fraz. A, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	25	»	»	150 »
19	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 261, fraz. A, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	80	»	»	485 »
20	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 262, fraz. A, pervenuto al Demanio come al n 1	»	85	»	»	415 »
21	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 276, fraz. A, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	35	»	»	115 »
22	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 299, fraz. A, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	10	»	»	40 »
23	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 300, fraz. A, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	10	»	»	40 »
24	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 327, fraz A, pervenuto al Demanio come al n. 1	1	»	»	»	320 »
25	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 349, fraz. B, pervenuto al Demanio come al n. 1.	»	49	»	»	90 »
26	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 352, fraz. B, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	75	»	»	190 »
27	Id.	Id	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 358, fraz. B, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	85	»	»	270 »
28	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 368, fraz. B, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	45	»	»	140 »

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che serve di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
29	Cagliari	Pauli Arbarei	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 418, fraz. B, pervenuto al Demanio come al n 1	2	05	»	»	650 »
30	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 420, fraz. B, pervenuto al Demanio come al n. 1	1	10	»	»	350 »
31	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 429, fraz. B, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	45	»	»	140 »
32	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 430, f az. B, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	55	»	»	115 »
33	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 436, fraz. B, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	90	»	»	190 »
34	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 440, fraz. B, pervenuto al Demanio come al n. 1	2	80	»	»	890 »
35	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 447, fraz. B, pervenuto al Demanio come al n. 1	1	10	»	»	320 »
36	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 489, fraz. B, pervenuto al Demanio come al n. 1	1	»	»	»	630 »
37	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 496, fraz. B, pervenuto al Demanio come al n. 1	1	10	»	»	350 »
38	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 509, fraz. B, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	60	»	»	190 »
39	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 532, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	60	»	»	190 »
40	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 537, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	45	»	»	145 »
41	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 546, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1	2	80	»	»	890 »
42	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 548, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	60	»	»	190 »
43	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 555, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1	1	10	»	»	445 »

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che serve di base per la vendita	
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.		
44	Cagliari	Pauli Arbarei	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 573, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	60	»	»	190	»
45	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 605, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	60	»	»	190	»
46	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 699, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	80	»	»	255	»
47	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 608, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	60	»	»	190	»
48	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 612, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	30	»	»	390	»
49	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 5151, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1	2	70	»	»	800	»
50	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 619, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1	2	70	»	»	800	»
51	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 631, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	60	»	»	190	»
52	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 621, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	17	»	»	50	09
53	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 640, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1	1	40	»	»	150	»
54	Id	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 642, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	45	»	»	50	»
55	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 643, fraz C, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	30	»	»	90	»
56	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 644, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	65	»	»	80	»
57	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 645, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1	2	60	»	»	250	»
58	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 662, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	45	»	»	145	»

N° d'ordine	SITUAZIONE — PROVINCIA	SITUAZIONE — COMUNE	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica — Ettari	Are	Cent.	Mill.	PREZZO che serve di base per la vendita	
59	Cagliari	Pauli Arbarei	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 607, fraz C, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	30	»	»	90	»
60	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 692, fraz C, pervenuto al Demanio come al n 1	1	15	»	»	330	»
61	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 702, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	10	»	»	130	»
62	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 711, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	45	»	»	270	»
63	Id	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 717, fraz. C, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	65	»	»	190	»
64	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 731, fraz. D, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	20	»	»	90	»
65	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 735, fraz. D, pervenuti al Demanio come al n. 1	»	80	»	»	250	»
66	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 748, fraz. D, pervenuto al Demanio come al n 1	1	»	»	»	[illegible]20	»
67	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 972, fraz. D, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	65	»	»	207	»
68	Id.	Id	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 776, fraz. D, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	45	»	»	145	»
69	Id.	Id	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 782, fraz. D, pervenuto al Demanio come al numero 1	»	40	»	»	130	»
70	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 784, fraz. D, pervenuto al Demanio come al n 1	»	85	»	»	260	»
71	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 797, fraz. D, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	60	»	»	190	»
72	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 804, fraz. D, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	70	»	»	220	»
73	Id	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 813, fraz. D, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	60	»	»	190	»

N° d'ordine	SITUAZIONE PROVINCIA	SITUAZIONE COMUNE	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica Ettari	Are	Cent.	Mill.	PREZZO che serve di base per la vendita
74	Cagliari	Pauli Arbarei	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 822, fraz. D, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	70	»	»	220 »
75	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 830, fraz. D, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	40	»	»	130 »
76	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 853, fraz. D, pervenuto al Demanio come al n 1	»	70	»	»	320 »
77	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 874, fraz. D, pervenuto al Demanio come al n. 1	1	65	»	»	525 »
78	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 881, fraz. D, pervenuto al Demanio come al n. 1	2	61	»	»	830 »
79	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 929, fraz E, pervenuto al Demanio come al n 1	»	60	»	»	70 »
80	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 940, fraz. E, pervenuto al Demanio come al n. 1	1	50	»	»	480 »
81	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 943, fraz. E, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	75	»	»	240 »
82	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 960, fraz. E, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	90	»	»	285 »
83	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 965, fraz. E, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	70	»	»	150 »
84	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1016, fraz. E, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	65	»	»	200 »
85	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1020, fraz. E, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	90	»	»	285 »
86	Id	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1040, fraz. F, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	60	»	»	70 »
87	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 738, fraz. D, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	40	»	»	130 »
88	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1043, fraz. F, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	25	»	»	80 »

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che serve di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
89	Cagliari	Pauli Arbarei	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1085, fraz. F, pervenuto al Demanio come al n. 1	1	»	»	»	320 »
90	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1171, fraz. F, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	30	»	»	180 »
91	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1130, fraz. F, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	05	»	»	50 »
92	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1176, fraz. F, pervenuto al Demanio come al n. 1.	1	20	»	»	430 »
93	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1196, fraz. F, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	15	»	»	55 »
94	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1221, fraz. F, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	15	»	»	55 »
95	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1243, fraz. F, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	10	»	»	60 »
96	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1250, fraz. F, pervenuto al Demanio come al n. 1.	»	60	»	»	190 »
97	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1268, fraz. F, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	35	»	»	115 »
98	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1279, fraz. F, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	50	»	»	130 »
99	Id	Id	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1282, fraz. F, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	60	»	»	190 »
100	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1310, fraz. F, pervenuto al Demanio come al n. 1	»	60	»	»	40 »
101	Lucca	Capannori	Casa sita in frazione di Vorno, contrada Valle, descritta in catasto alla particella n. 813, sez. N², pervenuta al Demanio come al n. 1 da Decanini Gio. Battista	»	»	»	»	200 »
102	Palermo	Cefalù	Fondo urbano sito in via Giovieni ai civici numeri 14 e 16 descritto in catasto all'art. 1324 ed in mappa al n. 3908, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Geraci Rosaria ed altri . . .	»	»	»	»	102 19

N° d'ordine	SITUAZIONE — PROVINCIA	SITUAZIONE — COMUNE	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica — Ettari	Are	Cent.	Mill.	PREZZO che serve di base per la vendita
103	Palermo	Cefalù	Fondi urbani siti in contrada S. Ambrogio descritti in catasto all'art. 990 ed in mappa ai numeri 1649 e 1651, pervenuti al Demanio come al n. 1 da Piraino Salvatore	»	»	»	»	17 60
104	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 2411, sez. F, n. 1558 al 1560, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Mazzullo eredi di Giuseppe	»	85	22	»	19 55
105	Roma	Sermoneta	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 407, sez. 2ª, pervenuto al Demanio come al n. 1 da Cappelletti Marziale .	»	42	50	»	90 »
			Totale L. . .	. . . . . .				26,683 84

Roma, addì 6 marzo 1890

Visto: *d'ordine di S. M. il Re, il Ministro delle Finanze*
F. SEISMIT-DODA.

Il Numero 6825 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la istanza della maggioranza degli elettori contribuenti della frazione Dell'Oro, pel distaccamento dal comune di Bonate Sopra e per l'aggregazione a quello di Curno;

Viste le deliberazioni favorevoli dei Consigli comunali di Bonate Sopra e di Curno, del primo in data 17 maggio 1888, e del secondo in data 30 maggio detto anno, nonchè le deliberazioni del Consiglio provinciale di Bergamo in data 20 dicembre 1889;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge comunale e provinciale vigente;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È distaccata dal comune di Bonate Sopra ed aggregata a quella di Curno la frazione Dell'Oro posta a sinistra del fiume Brembo unitamente al circostante territorio di pertiche censuarie 113,63, descritto nel prospetto e tipo dell'ingegnere Rattini in data 31 luglio 1888, che sarà d'ordine Nostro munito di visto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. MMMDCCXXXVI *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 22 settembre 1889 del Consiglio comunale di Gasperina, con la quale si è stabilito in L. 100 il massimo della tassa di famiglia, eccedente il limite normale fissato nel regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 1° dicembre successivo della Giunta provinciale amministrativa di Catanzaro, che approva quella succitata del comune di Gasperina;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'art. 2 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato il quale ha opinato che l'autorizzazione da concedersi al comune sia limitata ad un triennio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Gasperina di applicare nel triennio 1890-92 la tassa di famiglia col massimo di lire cento (L. 100).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1890.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il Numero **MMMDCCXXXVII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 16 dicembre 1890 del Consiglio comunale di S. Andrea Vallefredda, con la quale si è stabilito di applicare nel triennio 1890-92 la tassa di famiglia col massimo di lire 30, eccedente il limite normale fissato nel regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 24 gennaio 1890 della Giunta provinciale amministrativa di Caserta, che approva quella succitata del comune di S. Andrea Vallefredda;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'art. 6 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di S. Andrea Vallefredda di applicare nel triennio 1890-92 la tassa di famiglia col massimo di lire trenta (L. 30).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1890.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il N. **MMMDCCXXXVIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 5 maggio 1889, col quale si accordò al comune di Borutta di applicare, in detto anno, la tassa di famiglia col massimo di lire 40;

Veduta la deliberazione 5 dicembre stesso anno di quel Consiglio comunale, con cui si è confermato pel corrente anno il medesimo massimo di tassa;

Veduta la deliberazione 4 gennaio 1889 della Giunta provinciale amministrativa di Sassari, che approva quella succitata del comune di Borutta;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Borutta di applicare nel 1889 la tassa di famiglia col massimo di lire quaranta (L. 40).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1890.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il N. **MMMDCCXXXIX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 9 maggio 1889, col quale si è autorizzato il comune di Mesagne ad applicare, in detto anno, la tassa di famiglia col massimo di lire 150;

Veduta la deliberazione in data del 16 ottobre 1889 di quel Consiglio comunale, con cui si è stabilito di mantenere lo stesso massimo anche nel corrente anno;

Veduta la deliberazione 24 febbraio 1890 della Giunta provinciale amministrativa di Lecce, che approva quella succitata del comune di Mesagne;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Mesagne di mantenere nel 1890 la tassa di famiglia col massimo di lire centocinquanta (L. 150).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1890.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il Num. **MMMDCCXL** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 10 aprile 1887, col quale si è autorizzato il comune di S. Giovanni Incarico ad applicare nel triennio 1887-89 la tassa di famiglia col massimo di lire 50;

Veduta la deliberazione in data del 26 ottobre 1889, di quel Consiglio comunale, con cui si è stabilito, e se ne domanda l'autorizzazione, di mantenere l'anzidetto massimo nel triennio 1890-92;

Veduta la deliberazione 13 febbraio 1890 della Giunta provinciale amministrativa di Caserta, che approva quella succitata del comune di S. Giovanni Incarico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di S. Giovanni Incarico di mantenere nel triennio 1890-92 la tassa di famiglia col massimo di lire cinquanta (L. 50).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1890.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero **MMMDCCXLI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 30 dicembre 1889 del Consiglio comunale di Veroli, con la quale è stata confermata la tariffa della tassa sul bestiame colà in vigore da parecchi anni, ed eccedente per le capre e caproni dimoranti nel territorio coltivato, il massimo stabilito nel regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 19 febbraio 1890 della Giunta provinciale amministrativa di Roma, che approva quella succitata del comune di Veroli;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduti gli articoli 21 e 25 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Veroli di applicare nel quinquennio 1890-94 alle capre e caproni dimoranti nel territorio coltivato, la tassa annua di lire cinque (L. 5) per ogni capo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1890.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con RR. decreti del 24 aprile 1890:

Gazzone Vincenzo, giudice del Tribunale civile e penale di Torino, con titolo e grado di vice presidente e con l'incarico dell'istruzione dei processi penali, è nominato presidente del Tribunale civile e penale di Alba, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Romano Lorenzo, giudice del Tribunale civile e penale di Lucca, è nominato vice presidente del Tribunale civile e penale di Aquila, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Marconi Edoardo, giudice del Tribunale civile e penale di Venezia, è nominato vice presidente del Tribunale civile e penale di Napoli, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Sergiacomi cav. Filippo, vice presidente del Tribunale civile e penale di Aquila, è richiamato, col suo consenso, al precedente posto di giudice incaricato dell'istruzione dei processi penali, con l'annuo stipendio di lire 3500 e con l'indennità di lire 400, ed è destinato in tale qualità al Tribunale civile e penale di Roma, conservando il titolo e grado di vice presidente di Tribunale.

Notarbartolo Salvatore, giudice del tribunale civile e penale di Nicosia, è tramutato a Trapani, a sua domanda.

Morelli Giovanni Battista, giudice del tribunale civile e penale di Lecce, è tramutato a Napoli, a sua domanda.

Viviani Luigi, giudice del tribunale civile e penale di Salerno, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'articolo 1°, lettera *A*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, dal 1° maggio 1890, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di vice presidente di tribunale.

Colombo Cesare, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Caltanissetta, è tramutato ad Alba.

Porta Pietro, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Siena, è tramutato a Firenze.

Gigli Arrigo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Alessandria, è tramutato a Siena.

Polito cav. Raffaele, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Melfi, è tramutato a Salerno.

Gardini Lorenzo, pretore del mandamento di Vignola, è tramutato al mandamento di Langhirano.

Cottafavi Gioacchino, pretore del mandamento di Langhirano, è tramutato al mandamento di Vignola.

Scavo Benedetto, pretore del mandamento di Gagliano del Capo, è collocato, a sua domanda in aspettativa per motivi di salute per quattro mesi dal 1° maggio p. v. coll'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Gagliano del Capo.

Cò Vittorio, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Verolanuova.

Volterra Achille, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore della pretura urbana di Bologna.

Tamponi Giovanni avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Calangianus.

Meloncelli Luigi, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Flamignano.

Sono accettate le dimissioni presentate da Priori Serafino dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Arquata del Tronto.

Con RR. decreti del 27 aprile 1890:

Massani cav. Francesco, consigliere della corte di appello di Aquila, in aspettativa per motivi di famiglia a tutto aprile 1890, è richiamato in servizio presso la stessa corte d'appello di Aquila, dal 1° maggio 1890. con l'annuo stipendio di lire 6,000.

Canavero cav. Federico, consigliere della corte d'appello di Genova è collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute per un mese dal 1° maggio 1890, con l'assegno in ragione di annue lire 3,000.

Bobbio Gennaro, giudice del tribunale civile e penale di Avellino, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Cassino con l'annuo stipendio di lire 3,600.

Lancia Pasquale, giudice del tribunale civile e penale di Avellino, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1°, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, dal 16 maggio 1890. e gli è conferito il titolo e grado onorifico di vice presidente di tribunale.

Landolfi Paolo, giudice di tribunale in aspettativa per motivi di salute a tutto aprile 1890, è collocato a riposo, a sua domanda nei termini dell'art 3°, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, numero 1731, dal 1° maggio 1890.

Nicolone Amedeo, pretore del mandamento di Cammarata, è tramutato al mandamento di Petralia Soprana.

Moretti Lino, pretore del mandamento di Gualdo Tadino, è tramutato al mandamento di Filottrano.

Berardini Stanislao, pretore del mandamento di Montefalco, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute, per sei mesi dal 16 maggio p. v. coll'assegno della metà dello stipendio lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Montefalco

Fabbri Adriano, pretore del mandamento di Accumoli, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in servizio dal 1° maggio p. v, ed è destinato allo stesso mandamento di Accumoli.

Ghiglione Domenico, già pretore del mandamento di Sampeyre, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni con Regio decreto del 23 marzo u. s., è richiamato in servizio dal 16 maggio 1890 ed è destinato al mandamento di Carpeneto.

Miotto Ugo, vice pretore del mandamento di Lendinara, è tramutato al mandamento di Rovigo.

Garbelli Silvio, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Caprino Veronese.

Leonardi Salvatore, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Raffadali.

Sono accettate le dimissioni presentate da Vianelli Ugo dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Schio.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con Regi decreti del 24 aprile 1890:

Baciocchi Antonio, cancelliere del Tribunale civile e penale di Sarzana, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art 1°, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 16 maggio 1890, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di Corte d'appello

Martino Bernardo, cancelliere della Pretura di Pico, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 16 maggio 1890.

Borsetti Bartolomeo, cancelliere della Pretura di Leno, è tramutato alla Pretura di Preseglie.

Lanti Antonio, cancelliere della Pretura di Preseglie, è tramutato alla Pretura di Leno, a sua domanda.

Con decreti ministeriali del 24 aprile 1890:

È assegnato l'aumento del decimo in lire 130 sull'attuale stipendio di lire 1300, con decorrenza dal 1° maggio 1890, ai signori:

Scioti Luigi, vice cancelliere della Pretura di Trivento;

Antimiani Giuseppe, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e penale di Fermo;

Montini Gisleno, sostituto segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e penale di Urbino;

Celauro Lo Presti Antonino, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e penale di Girgenti.

Ferrari Irene Aurelio, vice cancelliere della pretura del 7° mandamento di Milano.

Con decreti ministeriali del 26 aprile 1890:

Lorenzoni Enrico, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Rieti, è a sua domanda, nominato vice cancelliere della pretura di Rieti, coll'attuale stipendio di lire 1300

Zacchia Cesare, vice cancelliere della pretura di Rieti, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Rieti, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Ferreri Alberto, vice cancelliere, già della pretura Borgo San Salvatore in Torino, in aspettativa per motivi di famiglia fino al 30 aprile 1890, pel quale si è lasciato vacante il posto di vice cancelliere alla pretura di Susa, è in seguito di sua domanda, richiamato in servizio a decorrere dal 1° maggio 1890, e tramutato alla pretura di Susa.

Con regi decreti del 27 aprile 1890:

Cunico Bellino Giovanni cancelliere della pretura di Asiago, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 16 maggio 1890.

Cambruzzi Giuseppe, cancelliere della pretura di Mel, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1° lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 16 maggio 1890.

Portante Luigi, cancelliere della pretura di Caramanico, è tramutato alla pretura di Torricella Peligna.

Polce Giovanni, cancelliere della pretura di Toricella Peligna, è tramutato alla pretura di Caramanico, a sua domanda.

Con decreti ministeriali del 27 aprile 1890:

Sersanti Giovanni, vice cancelliere della pretura di Caramanico, è tramutato alla pretura di Celenza sul Trigno.

Pellegrini Antonio, vice cancelliere della pretura di Pescostanzo, è tramutato alla pretura di Caramanico, a sua domanda.

Marcolongo Tommaso, vice cancelliere della pretura di Celenza di Trigno, è tramutato allo pretura di Pescocostanzo, a sua domanda.

Con decreto ministeriale del 29 aprile 1890:

Spagnoli Giovanni, vice cancelliere della pretura di Terni, in aspettativa per motivi di salute fino al 30 aprile 1890, è, in seguito di sua domanda, richiamato in servizio nella stessa pretura di Terni, a decorrere dal 1° maggio 1890.

Disposizioni *fatte nel personale dei notari:*

Con R. decreto del 24 aprile 1890:

Bermond Alberto, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Cesana Torinese, distretto di Susa.

Cantisani Nicola Giuseppe, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Santa Domenica Talao, distretto di Cosenza.

Melicchio Achille, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Longobardi, distretto di Cosenza.

Canetto Giovanni, nominato notaro colla residenza nel comune di Frassinetto, distretto di Ivrea, con R. decreto 12 settembre 1889, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre successivo, è dichiarato decaduto dalla carica di notaro per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Frassinetto.

Con R decreti del 27 aprile 1890:

Gullotti Baratta Domenico, notaro residente nel comune di Brolo, distretto di Patti, è traslocato in Capo d'Orlando, frazione del comune di Naso, stesso distretto.

Caldarera Ignazio, notaro in Capo d'Orlando, frazione del comune di Naso, distretto di Patti, è traslocato nel comune di Brolo, stesso distretto.

Valcavi Giovanni, notaro residente nel comune di Bagnolo in Piano, distretto di Reggio nell'Emilia, è traslocato nel comune di San Polo d'Enza in Caviano, stesso distretto.

Pedretti Remigio, notaro residente nel comune di Colorno, distretti riuniti di Parma e Borgotaro, è traslocato nel comune di Parma, capoluogo di distretto.

Lozzi Federico, notaro residente nel comune di Fresagrandinaria, distretto di Lanciano, è traslocato nel comune di Sant'Elia a Pianisi, distretto di Campobasso.

Pinoncelli Giuseppe, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Vasia, distretto di Oneglia.

Lorenzini Enrico, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Cesena, distretto di Forlì.

Martinez Giovanni, notaro residente nel comune di Gioj, distretto di Vallo della Lucania, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Con decreto ministeriale del 27 aprile 1890:

È concessa al notaro Scalia Salvatore, una proroga sino a tutto il 23 giugno p. v., per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Lentini.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione degli Archivi notarili:*

Con RR. decreti del 24 aprile 1890:

Roviglio Giuseppe, conservatore e tesoriere dell'archivio notarile provinciale di Bergamo, coll'annuo stipendio di lire 2000 e coll'annuo assegno *ad personam* di lire 33,33, avendo servito per un periodo di tempo minore di 25 anni e maggiore di 10, ed essendo per le sue condizioni di salute divenuto inabile a prestar servizio, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo ed ammesso a far valere i suoi diritti per la indennità che gli potrà competere, ai termini di legge, con decorrenza dal 1° maggio prossimo venturo.

Leurini Federico, notaro in Rimini, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di Rimini, distretto di Forlì, con l'annuo stipendio di lire 1000, da corrispondergli dai comuni interessati ai sensi degli articoli 104 della legge del notariato e 94 del relativo regolamento, a condizione che nei modi e termini fissati dall'art. 88 della legge stessa, presti cauzione rappresentante la rendita annua di lire 50.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero del Tesoro:*

Con RR. decreti delli 17 e 20 aprile 1890:

Corte dei Conti.

Lesen dott. Aristide vice segretario di 1ª classe già in aspettativa è richiamato in attività di servizio.

Lenci dott. Carlo, vice segretario di 2ª classe è collocato in aspettativa.

Amministrazione Provinciale.

Regis Eligio, vice segretario di rag. di 3ª classe; Marcucci Arturo, economo magazziniere di 3ª classe e Morani Giuliano, ufficiale di scrittura di 1ª classe in aspettativa sono richiamati in attività di servizio.

Nanetti Gaetano, vice segretario di rag. di 1ª classe, è collocato in aspettativa.

Bruni Bernardo, già esattore delle imposte dirette, è nominato vice segretario di rag. di 3ª classe

Galleani Giuseppe, ufficiale di scrittura di 4ª classe, è nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe nel Ministero.

Avvocature Erariali.

A Mendaia Vincenzo sostituto avvocato erariale di 3ª classe, è prorogata l'aspettativa.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

Circolare *sulle associazioni fra i produttori agrari.*

Roma, 30 aprile 1890.

Questo Ministero ha potuto notare con vivo compiacimento che il principio cooperativo va ricevendo sempre più larga applicazione fra gli agricoltori.

Il Ministero non ha mancato di incoraggiare, con tutti i mezzi che ad esso sono consentiti, il nascere e lo svolgersi di istituzioni cooperative, e, come è noto alla S V, anche testè ha bandito un concorso a premi volto a codesto intento.

Però tanta e così salutare è l'efficacia, che il principio anzidetto può avere nello immegliare le sorti dell'agricoltura, ch'io non credo convenga arrestarsi a talune forme di esso, ma sia invece necessario promuoverne tutte le applicazioni e coordinarle in armonica compagine.

Il Ministero ha già promosso, con concorsi a premi o con altri incoraggiamenti, la istituzione delle latterie sociali, e da qualche anno dà la preferenza alle latterie che adottano il principio della vendita in comune.

Ora io penso di sottoporre al Consiglio di agricoltura nella prossima sua adunanza il quesito se ed in qual modo abbia il Governo ad intervenire per promuovere le associazioni di produttori per la preparazione e vendita in comune.

Frattanto è bene che su questo quesito i comizi e le associazioni agrarie si pronuncino, esprimendo in modo speciale l'avviso loro sulla via che, nell'affermativa, dovrebbe seguirsi.

Sarò lieto di apprendere se nella circoscrizione di codesto comizio od associazione, siasi fatto e con quale risultato qualche tentativo nel senso di cui sopra.

Frattanto sarà bene fin d'ora che le rappresentanze agrarie sappiano che il mio Collega della Guerra vedrebbe volentieri la costituzione di associazioni fra produttori agrari, tali che a guisa di imprese si prestassero a fornire grani e foraggi a seconda delle esigenze del servizio militare.

Giova però avvertire che non si potrebbero dare speciali affidamenti a siffatte associazioni, le quali, se ben dirette ed amministrate, avrebbero sempre modo di far concorrenza vantaggiosa alle imprese ordinarie ed avere, mercè la modicità dei prezzi e la buona qualità dei prodotti, naturale preferenza per le provviste dell'esercito.

Le associazioni di cui si tratta, soggiunge il mio collega, dovrebbero assumere le imprese per i singoli presidi, per le truppe in marcia, per quelle ai campi di istruzioni ed alle grandi manovre, costituendo tutti i depositi di fieno e di avena, che il servizio militare richiede.

Dovrebbero insomma uniformarsi alle prescrizioni dei capitolati d'oneri, stipulare regolari contratti e fornire le cauzioni com'è prescritto dalla legge per la contabilità generale dello Stato.

Il Ministro
L. MICELI.

Ai signori Presidenti dei Comizi e delle associazioni agrarie del Regno.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Si rende noto che il pagamento della cedola della rendita consolidato italiano 5 per cento, al portatore e mista, scadente al 1° luglio 1890, avrà principio in tutte le provincie del Regno col giorno 12 corrente maggio.

Roma, addì 5 maggio 1890.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DELLE POSTE)

Avviso.

Allo scopo di mantenere in Brindisi la coincidenza dei piroscafi della « Peninsulare » provenienti ogni 15 giorni da Alessandria di Egitto, con quelli dall'India, Cina, Giappone ed Australia, questo Ministero ha determinato che, in luogo di lunedì 30 giugno p. v., la partenza da Alessandria d'Egitto, per la linea quindicinnale per Venezia, si effettui il mercoledì 2 luglio e così fino alla partenza del 23 settembre, dal qual giorno rimane fissato a martedì.

Per tal modo gli arrivi si verificheranno a Brindisi il sabato, ad Ancona il lunedì ed a Venezia il martedì successivo.

Roma, 2 maggio 1890

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

E' interrotta la linea fra Bangkok (Siam) e Saigon (Cocincina) I telegrammi per la Cocincina ed oltre si istradano per Singapore, riscuotendo le tasse relative a questa via.

Roma, 3 maggio 1890.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

In relazione al disposto dall'art. 4 del contratto di prestito stipulato il 10 agosto 1857 fra il Governo pontificio e la Banca fratelli De Rothschild in Parigi, per le Obbligazioni state emesse sotto quella data, e pagate a carico del Governo italiano per effetto della convenzione conclusa il 7 dicembre 1866 tra l'Italia e la Francia pel riparto del debito pontificio, debbonsi ammortizzare per via di estrazione a sorte, allorchè si renda ineffettuabile la loro estinzione per via di acquisti alla Borsa ad un prezzo inferiore alla pari, tante di dette Obbligazioni quante occorrono per formare la somma capitale assegnata per l'estinzione in ogni semestre o la somma rimasta disponibile se nel semestre l'ammortamento delle Obbligazioni fu eseguito in parte mediante acquisto al prezzo di Borsa al disotto della pari.

Essendosi, nel semestre in corso, verificato che cogli acquisti fatti alla Borsa, fu solo impiegata in parte la somma assegnata per l'ammortamento del semestre dal 1° dicembre 1889 al 31 maggio 1890, di concerto col Ministero del Tesoro, si notifica che nel giorno 10 del corrente mese di maggio, avrà luogo in Parigi presso la Banca dei signori fratelli De Rothschild la *sesta* semestrale estrazione a sorte di n. 683 Obbligazioni di detto prestito 10 agosto 1857 del capitale nominale ciascuna di lire 1000, par completare l'ammortamento del precitato semestre, sul totale delle Obbligazioni attualmente vigenti.

A suo tempo saranno pubblicati i numeri delle Obbligazioni ammortizzate al prezzo di Borsa, e di quelle estratte a complemento della quota d'ammortamento.

Roma, addì 4 maggio 1890.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 916680 d' iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 45, al nome di Tasca *Marco*, Francesco e Catterina di Luigi, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Venezia (con avvertenza), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Tasca *Mario* . . . ecc. . . . (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 aprile 1890

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0 cioè: N. 000161 e N. 000054 d'iscrizione mista sui registri della Direzione Generale per lire 50 la prima, e per lire 5 la seconda al nome di Avogadro di Vigliano Alberto fu Felice sono state così intestate per essere occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico mentrechè dovevano invece intestarsi ad Avogadro di Vigliano Carlo Alberto fu Felice vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, li 2 maggio 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso

È aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del medico direttore con retribuzione annua di lire 2000, per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nel 3° Dispensario celtico governativo istituito nella città di Roma in via Banco Santo Spirito n. 57, a mente del disposto dal decreto ministeriale 10 luglio 1888, ed altro per un assistente con lire 1500 annue.

Gli aspiranti a tale posto dovranno far pervenire al Ministero dell'Interno non più tardi del 31 agosto p. v., le loro domande, in carta da bollo da lire 1,20, corredate coi documenti prescritti dal decreto ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:

a) l'atto di nascita;
b) il certificato di buona condotta di data recente;
c) il certificato di domicilio abituale;
d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, 24 aprile 1890.

Per il Direttore della Sanità: BEDENDO.

MINISTERO DELLA MARINA

Direzione generale delle costruzioni navali

Notificazione per l'apertura di un esame di concorso per la nomina ad aiuto contabile nel corpo dei contabili della R. marina.

È aperto un concorso per esami per la nomina a dieci posti d aiuto contabile con lo stipendio di annue lire 2000. Gli esami avranno luogo presso il Ministero della marina, avanti speciale Commissione e principieranno il dì 11 agosto 1890.

Al concorso saranno ammessi:

a) sott'ufficiali della R. marina sotto le armi, esclusi quelli della categoria macchinisti;

b) giovani borghesi che posseggano le condizioni qui appresso indicate.

Gli aspiranti borghesi dovranno far pervenire non più tardi del 1° luglio p. v. al Ministero della marina (Direzione generale delle costruzioni navali, divisione 7ª) la loro domanda scritta di proprio pugno su carta da bollo di una lira, indicando in essa con precisione il loro domicilio.

Gli aspiranti militari dovranno avanzare la loro domanda per via gerarchica, in modo che pervenga al ministero non più tardi dell'indicato giorno.

Dei posti per i quali è bandito il concorso, una metà sarà conferita ai sott'ufficiali e l'altra ai borghesi. A questo scopo dalla Commissione esaminatrice saranno fatte due distinte classificazioni per la nomina secondo i punti di merito Però fra i cinque sott'ufficiali e i cinque borghesi risultati scelti avrà luogo classificazione per punti di merito.

Qualora in una delle due categorie di aspiranti sia deficiente il numero di idonei, il ministero *avrà facoltà* di coprire i posti vacanti con concorrenti idonei dell'altra categoria.

I candidati idonei, oltre i primi dieci che conseguiranno la nomina, non avranno diritto a nomina per posti che si rendano più tardi vacanti.

Le condizioni che si richiedono per essere ammessi al concorso sono le seguenti:

Per i sott'ufficiali.

a) Essere di condotta esemplare;

b) Non oltrepassare il trentacinquesimo anno di età;

c) Contare quattro anni almeno di servizio come sott'ufficiale.

Per i borghesi.

d) Essere cittadino italiano;

e) Essere nato non più tardi de 1869, nè prima del 1862;

f) Avere compiuto gli studii secondarii in un liceo, o in un istituto tecnico del Regno e averne conseguita la licenza della quale dovrà essere presentato l'attestato originale;

g) Presentare il certificato di moralità rilasciato dal sindaco del comune ove il candidato ha domicilio ed il certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e correzionale nella giurisdizione del quale quel domicilio si trova;

h) Presentare il certificato di esito di leva;

i) Essere sani, robusti e senza apparenti deformità o fisiche imperfezioni.

Questa condizione sarà accertata mediante visita sanitaria, alla quale gli aspiranti saranno sottoposti prima di dare principio agli esami.

Non sarà ammesso agli esami chi non abbia una calligrafia chiara e nitida.

Verificata la regolarità della domanda e dei documenti gli aspiranti ammessi al concorso saranno avvertiti con lettera diretta al loro domicilio.

Il Ministero si riserba il diritto di assumere informazioni sulla condotta degli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Saranno mandati i programmi degli esami a chi ne farà richiesta al Ministero o ad uno dei comandi in capo di dipartimento marittimo a Spezia, Napoli e Venezia.

PROGRAMMI

ESAME SCRITTO

Prima prova. — Composizione italiana sopra argomenti riguardanti la letteratura italiana o la storia moderna.

Seconda prova — Composizione in lingua francese sopra temi riguardante la storia moderna.

Terza prova. — Soluzione di un quesito di aritmetica ragionata e soluzione di un problema, o dimostrazione di un teorema riguardante la geometria piana.

ESAME ORALE

Primo gruppo

Storia moderna universale.

Stato dell'Europa al principio del 15° secolo — Carlo VIII in Italia — Luigi XII in Italia — Lega di Cambrai — Lega santa — Rivalità di Carlo V e Francesco I in Europa — Concilio di Trento — La riforma — Guerra degli Ottomani — Guerra dei 30 anni — Guerra per la successione d'Inghilterra e di Spagna — Guerra per la successione di Polonia — Guerra per la successione austriaca — Guerra dei 7 anni — Rivoluzione francese — Cause generali di essa — Il Direttorio — Il Consolato — L'Impero — Guerre sostenute da Napoleone — Caduta di Napoleone — Trattato del 1815 — Rivoluzioni del 1821 e 1833 — Guerra del 1848-49 per l'Indipendenza d'Italia — Guerra di Crimea — Guerra del 1859 contro l'Austria — Spedizione di Sicilia — Guerra del 1860-61 — Annessione di Venezia e di Roma

Geografia politica universale.

Civiltà dei popoli e maniere di governo — Confini politici dei vari Stati di Europa — Popolazione — Divisione e città principali — Vie di comunicazione e commercio importanti — Religione — Lingue — Forze di terra e di mare — Confini, popolazioni e città principali dei vari Stati nelle altre parti del mondo.

Nozioni elementari di geografia fisica.

Nomenclatura geografica — Forme della terra — Grandi divisioni della superficie del globo — Conformazione dei continenti — Zone terrestri e loro proprietà generali — Caratteri geografici dell'Italia.

Secondo gruppo

Legge sulla contabilità generale dello Stato.

Del patrimonio dello Stato — Dell'anno finanziario — Del bilancio di previsione delle entrate dello Stato — Delle spese dello Stato — Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato — Responsabilità degli agenti — Cauzioni che prestano — Beni patrimoniali — Demanio pubblico — Ragioneria generale — Ragioneria, Amministrazione centrale — Vaglia del tesoro — Buoni del tesoro — Scopo della loro emissione.

Sulla scrittura doppia, sue forme

Prima nota — Giornale — Libro mastro — Salda conti — Bilancio di verificazione.

Statuto fondamentale del Regno.

Codice di commercio per le parti riguardanti le lettere di cambio ed il commercio marittimo.

Terzo gruppo

Sistema metrico.

Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso, agrarie.

Conversione di misure antiche in misure metriche.

Roma, 1° aprile 1890.

Il Ministro
B. Brin.

4

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso

AGLI UFFICI VACANTI E CHE SI RENDERANNO VACANTI NELLE SCUOLE NORMALI GOVERNATIVE.

1. E aperto il concorso per titoli agli uffici vacanti ed a quelli che si renderanno vacanti nel prossimo anno scolastico 1890-91, nelle scuole normali superiori ed inferiori governative ed in quelle che saranno convertite in governative:

a) per provvedere, nelle scuole normali superiori, alla scelta dei professori di pedagogia e diritti e doveri;

id. di lingue e lettere italiane;

id. di matematica e scienze naturali;

id. di storia e geografia;

ai quali verrà dato, col grado di reggente, lo stipendio di lire 1800 all'anno;

delle insegnanti aggiunte di storia e geografia, alle quali verrà dato col grado di reggente lo stipendio di lire 1500;

degli insegnanti di matematica e fisico-chimica soltanto, ai quali verrà dato col grado di reggente lo stipendio di lire 1300.

Id. di storia naturale soltanto, id. id, lire 1300.

Id. di disegno e calligrafia, id. id., lire 1300.

Id. di solo disegno, id. id., lire 1000.

Id. di sola calligrafia, id. id., 500.

Id. di canto corale, id. id., lire 500.

dei maestri e delle maestre del corso preparatorio, id. id. lire 1300.

b) per provvedere, nelle scuole normali inferiori, alla scelta degli insegnanti aggiunti di pedagogia e diritti e doveri, ai quali verrà dato col grado di reggente lo stipendio di lire 1600.

Id. di lingua italiana, storia e geografia, id. id, lire 1600.

Id. di matematiche e scienze naturali, id. id, lire 1600.

delle maestre e dei maestri del corso preparatorio, id. id., lire 1300.

delle maestre degli asili d'infanzia annessi alle scuole normali superiori, o inferiori alle quali sarà dato un incarico con la rimunerazione di lire 1200.

2. A questo concorso possono presentarsi anche quelli che insegnano al presente nelle scuole secondarie classiche e tecniche governative.

3. Gli insegnanti delle scuole normali superiori, quelli delle scuole inferiori e dei corsi preparatorii, che desiderano la promozione a professori di pedagogia e diritti e doveri, di lettere italiane, di matematiche e scienze naturali o di storia e geografia e quelli che aspirano a passare da un ufficio ad un altro, devono prendere parte al concorso.

4. Coloro che desiderano essere ammessi al concorso, dovranno, entro il 25 maggio prossimo, inviare al Ministero dell'istruzione pubblica (Divisione per le scuole normali) la domanda scritta in carta bollata da lire 1,20.

Chi vuol concorrere a due o più uffici diversi, di quelli indicati innanzi, deve inviare una speciale domanda per ciascuno di essi.

5. Il candidato deve nella sua domanda brevemente esporre gli studii fatti e parlare degli uffici da lui tenuti nello insegnamento, ed unire alla stessa:

a) La fede di nascita, dalla quale risulti che non abbia oltrepassato i 40 anni di età, salvo per quelli che prestano al presente servizio in una scuola normale o in altro istituto governativo pareggiato;

b) Il certificato medico, con cui si attesta che il candidato gode buona salute ed ha la vigoria fisica necessaria a sostenere le fatiche dell'insegnamento;

c) La fede penale;

d) L'attestato di specchiata moralità, rilasciato dalla Giunta del Comune o dei Comuni nei quali il candidato stette gli ultimi sei anni con la speciale dichiarazione di essere degno di insegnare in una scuola normale;

e) Il titolo di abilitazione all'insegnamento cui aspira; lo specchio dei voti ottenuti negli esami speciali del corso degli studi e quello dei voti meritati negli esami di diploma; le pubblicazioni fatte in doppio esemplare, esclusi i manoscritti.

6. Sono titoli di preferenza:

a) L'aver fatto un regolare corso di studii secondarii classici o tecnici e poi di studi superiori, e l'aver conseguito la laurea.

b) L'aver compiuto con lode un regolare corso di studii in una scuola normale governativa o pareggiata, e conseguito il diploma di maestro elementare di grado superiore.

Non si accolgono le domande alle quali non siano uniti tutti i documenti, ne si accettano documenti che non siano originali.

Tutti quelli i quali presero parte al concorso per gli uffici indicati di sopra nei due ultimi anni passati, devono prendere parte anche al presente concorso se desiderano ottenere uno dei posti ai quali si dovrà provvedere nell'anno scolastico 1890-91.

Roma, 17 aprile 1890.

Il Direttore Capo della Divisione Istruzione Primaria
GIODA.

3

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cattedre nelle scuole tecniche

In conformità del disposto dell'art 30 del regolamento approvato con regio decreto 21 giugno 1885, n. 3413, è aperto il concorso per soli titoli alle seguenti cattedre, che sono vacanti o potranno rendersi tali durante il prossimo venturo anno scolastico nelle scuole tecniche governative del Regno, e cioè di:

Lingua italiana,
Matematica,
Lingua francese,
Disegno,
Storia, geografia, diritti e doveri del cittadino,
Calligrafia,
Scienze naturali,
Computisteria.

I concorrenti che verranno dichiarati idonei e saranno nominati ad una cattedra, riceveranno, nella misura indicata dalla tabella *G*, della legge 13 novembre 1859 e dalle leggi 30 giugno 1872 e 23 giugno 1877, lo stipendio corrispondente al grado di professore reggente o di incaricato a seconda della materia d'insegnamento.

Gli aspiranti dovranno far pervenire le loro domande al Ministero della pubblica istruzione (Divisione dell'insegnamento tecnico), non più tardi del giorno 10 giugno p. v., munite dei seguenti documenti, oltre ad altri che crederanno aggiungere per meglio dimostrare la loro idoneità:

1. Fede di nascita;
2. Attestato medico di costituzione fisica sana, non deforme ed atta alle fatiche della scuola;
3. Fedina criminale ed un certificato di moralità rilasciato dal Sindaco del comune, nel quale essi hanno la loro abituale residenza;
4. Titolo legale di abilitazione all'insegnamento a cui aspirano;
5. Cenno riassuntivo, comprovato da documenti, della carriera scolastica del candidato.

I concorrenti a cattedre di disegno e di calligrafia dovranno, oltre ai cennati documenti, presentare lavori grafici eseguiti in relazione alle diverse parti dei programmi d'insegnamento approvati col regolamento generale 21 giugno 1885.

Questi saggi grafici dovranno essere posteriori alla data del diploma di abilitazione, e, per cura del candidato, ne dovrà esser fatta risul-

tare la non dubbia autenticità con la vidimazione di uffici scolastici ed amministrativi.

È in facoltà dei candidati lo aggiungere disegni o lavori di altro genere; ma non saranno ammessi al concorso coloro che, mancando affatto dei saggi voluti dal programma, esibissero lavori non direttamente richiesti dal programma stesso.

I documenti che non fossero presentati in originale dovranno essere stesi in carta da bollo da 60 centesimi, e debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 2 e 3 dovranno avere una data posteriore al 1° marzo 1890.

Tutti saranno descritti in apposito elenco.

Non è ammesso al concorso chi al 1° ottobre 1890 avrà superato l'età di 40 anni, salvo si tratti di persona che già copra od abbia coperto ufficio governativo, che dia diritto a pensione.

I professori appartenenti a scuole tecniche provinciali e comunali, che devono convertirsi in regie, per poter essere assunti in servizio governativo dovranno, tutti indistintamente, presentarsi al concorso e conseguire l'eleggibilità; per essi è fatta eccezione al limite di età sopra accennato.

Le domande che perverranno al ministero dopo il 10 giugno p. v., o che non abbiano i voluti documenti, o che non siano redatte su carta da bollo da lire 1,20, non saranno considerate.

I concorrenti a più cattedre, anche quando queste si riferiscono ad insegnamenti affini, hanno l'obbligo di presentare tante domande quante sono le cattedre alle quali aspirano, e di unire a ciascuna domanda copia autentica dei titoli corrispondenti, dovendo i medesimi essere esaminati da speciali Commissioni.

I concorrenti indicheranno con esattezza sulla domanda il rispettivo domicilio, affinchè possano essere loro fatte le comunicazioni occorrenti.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

Coloro i quali presero parte ai concorsi precedenti, quand'anche abbiano conseguita l'eleggibilità, dovranno ripresentarsi al concorso, qualora intendano conseguire una cattedra.

Roma, 28 aprile 1890.

Il Direttore Capo
della Divisione per l'insegnamento tecnico
2 SCARENZIO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

È aperto in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, il concorso per titoli alle cattedre di:

Fisica,
Storia e geografia,
Lettere italiane,
Lingua francese,
Lingua inglese,
Costruzioni e disegno di costruzioni,
Topografia e disegno topografico,
Economia politica, statistica e scienza della finanza,

alle quali occorresse provvedere per l'anno scolastico 1890-91, negli istituti tecnici governativi.

Nel giudicare i titoli dei concorrenti per le cattedre di costruzioni e di topografia, la Commissione terrà conto anche di quelli che i concorrenti presenteranno per l'insegnamento dell'*estimo*, che può essere unito ad una delle due cattedre anzidette. Lo stesso ripetesi per l'insegnamento degli *elementi di lògica ed etica*, che può essere unito a quello dell'economia politica.

Il concorso sarà giudicato da Commissioni nominate dal Ministro. A parità di merito, saranno preferiti, per ordine di grado e di anzianità, quelli fra i concorrenti che abbiano già insegnato con lode negli istituti tecnici, ed in altri istituti governativi di pari grado.

Coloro che aspirano ad essere inscritti al concorso, devono fare istanza in carta da bollo da lira 1,20, e provare con documenti legali di possedere i requisiti richiesti dall'art. 206 della legge 13 novembre 1859, sulla pubblica istruzione (1).

I concorrenti dovranno inoltre unire alla istanza:

1° il diploma di laurea, o altro titolo legale di abilitazione all'insegnamento proprio della cattedra alla quale aspirano;

2° lo specchietto dei punti ottenuti negli esami di laurea, e in tutti gli esami speciali del corso universitario, o lo specchietto dei voti riportati negli esami di abilitazione, ove il relativo diploma non sia stato conseguito per soli titoli;

3° il certificato di nascita;

4° un attestato medico legalizzato, comprovante la loro sana e robusta costituzione fisica;

5° la fedina criminale.

Gli attestati di cui ai nn. 4 e 5, dovranno essere di data posteriore al 31 dicembre 1889.

I concorrenti che già fanno parte del ruolo degli insegnanti, addetti agli istituti d'istruzione, dipendenti da questo Ministero, sono dispensati dal presentare i documenti richiesti dai nn. 3, 4 e 5.

Di tutti i documenti annessi alla istanza deve essere fatto uno speciale elenco separato.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

Il tempo utile per la presentazione al Ministero della pubblica istruzione (Divisione dell'insegnamento tecnico) delle dimande d'iscrizione al concorso, scade col 10 giugno 1890.

I concorrenti indicheranno nella dimanda, e con la massima esattezza, il proprio domicilio, affinchè possano loro essere fatte le comunicazioni occorrenti.

Coloro che intendessero concorrere a due o più cattedre di materie non affini, hanno obbligo di presentare tante dimande quanto sono le cattedre alle quali aspirano, e di unire a ciascuna dimanda copia autentica dei titoli corrispondenti, dovendo questi essere esaminati da speciali Commissioni.

I concorrenti già dichiarati eleggibili nel concorso dell'anno 1889, qualora aspirino per nuovi titoli acquistati, ad una migliore classificazione nella graduatoria di merito, potranno ripresentarsi a questo concorso: non presentandovisi, saranno nuovamente classificati insieme ai concorrenti del presente concorso, in ragione dei voti già riportati. Coloro poi che, già dichiarati idonei nel concorso del passato anno, ebbero offerta di una cattedra e vi rinunziarono, devono, per essere classificati, ripresentarsi al concorso.

Non sarà ammesso al concorso chi al 1° di ottobre avrà superata l'età di 40 anni, fatta eccezione per coloro che abbiano già prestato, o prestino tuttora, servizio in ufficio governativo, con diritto a pensione di riposo.

Ai concorrenti che saranno nominati verrà conferito il grado di reggente.

Le dimande non conformi alle disposizioni del presente avviso non saranno prese in considerazione.

Dal Ministero della pubblica istruzione addì 30 aprile 1890.

Il Direttore Capo della Divisione dell'insegnamento tecnico
1 SCARENZIO.

(1) « Art. 206 della legge 13 novembre 1859:

« Non verranno ammessi al concorso se non coloro che siano dottori aggregati o laureati nella Facoltà cui si riferisce la materia dell'insegnamento al quale si vuol provvedere; ovvero siano in possesso di un altro titolo legale, da cui consti dei loro studi e della loro capacità, circa le materie del concorso. Il Ministro potrà però dispensare da questi requisiti le persone note per la dottrina in tali materie ».

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO DI CONCORSO

Colle norme prescritte dal R decreto 26 gennaio 1882, N. 620 modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884, N. 2621, 8 maggio 1887 N. 4487 e 20 maggio 1888, N. 5427, è aperto il concorso alle seguenti cattedre universitarie:

Per professore ordinario:

Cagliari — Anatomia umana normale.
Genova — Anatomia umana normale.
Macerata — Diritto civile.
Parma — Diritto romano.
Siena — Anatomia patologica.

Per professore straordinario

Macerata — Istituzioni di Diritto romano.
Macerata — Diritto internazionale.
Padova — Economia politica.
Palermo — Letteratura latina.
Palermo — Letteratura greca.

Le domande, su carta bollata da lire 1,20, ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 31 luglio 1890.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno, sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno esser presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 22 marzo 1890.

Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione Superiore
6 G. FERRANDO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

È indetto in Roma, presso il Ministero della Istruzione, un pubblico concorso per titoli alla cattedra di lingua francese, vacante nel R. Istituto tecnico di Torino, al quale ufficio è annesso il grado di professore titolare di 2ª classe e lo stipendio di L. 2400 annue.

Coloro che intendono di prendervi parte debbono presentare apposita istanza su carta da bollo da L. 1,20, e i documenti qui appresso indicati:

1° Il diploma di abilitazione all'insegnamento e lo specchietto dei punti ottenuti negli esami sostenuti per il conseguimento di esso, sempre che il diploma non sia stato rilasciato per soli titoli;

2° il certificato di nascita;

3° un attestato medico, debitamente autenticato, comprovante la loro sana e robusta costituzione fisica;

4° la fedina criminale.

5° Pubblicazioni, titoli accademici e scientifici, ecc.;.

Gli attestati di cui ai numeri 3 e 4 dovranno essere di data posteriore al 15 aprile 1890.

Di tutti i documenti annessi alla istanza deve essere fatto uno speciale elenco separato.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

Gli aspiranti al concorso, che già fanno parte del ruolo degli insegnanti addetti agli Istituti d'istruzione dipendenti da questo Ministero, sono dispensati dal presentare i documenti richiesti dai numeri 2, 3 e 4 del 2° comma del presente avviso

Non sarà ammesso al concorso chi al 1° ottobre 1890 avrà superata l'età di anni 40, fatta eccezione pei concorrenti che sono già in servizio dello stato e provveduti di stipendio fruttifero di pensione di riposo.

Il tempo utile per la presentazione al Ministero della Pubblica Istruzione (Divisione dell'insegnamento tecnico) delle dimande d'iscrizione al concorso, scade il 31 maggio 1890.

I concorrenti indicheranno nella dimanda, e con la massima esattezza, il loro domicilio, affinchè possano essere loro fatte le comunicazioni occorrenti.

Le domande non conformi alle disposizioni del presente avviso, non saranno prese in considerazione.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione, addì 10 aprile 1890.

Il Direttore Capo della Divisione
dell'insegnamento tecnico
7 SCARENZIO.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 3 maggio 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 759, 5
Umidità relativa a mezzodì . . . . = 77
Vento a mezzodì . . . . . Est debole.
Cielo a mezzodì . . . . coperto.
Termometro centigrado { massimo = 16°, 3, minimo = 11°, 3,
Pioggia in 24 ore: mm. 6,4.

3 maggio 1890.

Europa depressione dall'Atlantico invade Isole Brittanniche. Pressione 756 Germania occidentale; 764 Algeria; 768 estremo Nord-Est. Valentia 745; Zurigo 766.

Italia 24 ore: barometro leggermente salito Nord; disceso altrove; pioggiarello Sardegna e Italia superiore; venti deboli calma; temperatura cambiata irregolarmente. Stamane cielo nuvoloso; alte correnti specialmente meridionali. Venti deboli vari. Barometro 759 Sardegna, Lazio; 760 altrove Mare calmo.

Probabilità: venti deboli specialmente intorno ponente; cielo nuvoloso con pioggie temporali.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 4 maggio 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì 754, 4
Umidità relativa a mezzodì 45
Vento a mezzodì . . . . . Nord debole.
Cielo a mezzodì . . . . . quasi sereno.
Termometro centigrado { massimo 21°, 7, minimo 10°, 0,

4 maggio 1890,

Europa pressione bassa occidente, leggera depressione Sud Adriatico, poco elevata altrove. Costa occidentale Francia 751; Lecce 752; Arcangelo 764.

Italia 24 ore: barometro disceso fuorchè Sardegna; pioggia forte penisola Salentina; pioggiarelle al Centro-Sud; temperatura leggermente aumentata al Nord. Stamane cielo sereno Nord, coperto piovoso Sud continente; venti quarto quadrante forti canale d'Otranto, freschi Sud continente e Sicilia; barometro 752 Sud Est; 758 Nord; 759 Sardegna. Mare mosso agitato costa ionica meridionale adriatica.

Probabilità: venti freschi settentrionali basso Adriatico, vari altrove cielo nuvoloso con qualche pioggia Sud, vario altrove.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 3 maggio 1890.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 25.

CORSI L., segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione del progetto: « Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza » (N. 6).

PRESIDENTE rammenta che nella seduta di ieri si rimase alla discussione dell'art. 79 che l'ufficio centrale propone nel testo seguente:

Art. 79.

Salve le disposizioni dell'allegato *E* alla legge 20 marzo 1865, n 2248, e delle altre leggi che regolino la competenza amministrativa e giudiziaria, ogni cittadino che appartenga, anche ai termini del capo VII della presente legge, alla provincia, al comune o alla frazione di essi a cui la beneficenza si estende, può esercitare l'azione giudiziale nell'interesse dell'istituzione o dei poveri a cui beneficio è destinata:

a) insieme con i rappresentanti l'istituzione o in loro luogo e vece, per far valere contro terzi i diritti spettanti ai poveri.

b) contro i rappresentanti e amministratori della istituzione, per far valere gli stessi diritti, limitatamente però agli oggetti seguenti:

1° Per far dichiarare la nullità della nomina o la decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi;

2° Per far liquidare le obbligazioni in cui essi fossero incorsi, e per conseguirne l'adempimento; purchè tali obbligazioni siano state, almeno in genere, precedentemente dichiarate per sentenza, o in alcuno dei provvedimenti di cui agli art. 29 e 49.

3° Per la costituzione di parte civile in giudizio penale, e per il conseguimento delle indennità di ragione.

A questo articolo il senatore Auriti propone il seguente emendamento.

« Sopprimere alla lettera *a*) le parole: *o in loro luogo e vece* ».

Il senatore Calenda per parte sua propone l'emendamento seguente: « Riprodurre l'art. 79 del progetto ministeriale ».

ROSSI A. loda l'istituto dell'azione popolare, che completa il sistema delle garanzie accolte dal progetto, che proclama l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla tutela del patrimonio dei poveri. Accenna alle condizioni occorrenti perchè l'azione si svolga con efficacia.

Trova una perfetta analogia fra gli articoli 11 e 79 del progetto e la giustifica. In questa analogia sta la spiegazione del suo voto favorevole.

AURITI dimostra che il suo emendamento non ha nulla a che fare coll'art, 78; ieri fu, a torto, asserito il contrario.

Discorre della natura dell'azione popolare in relazione al Governo rappresentativo; cita i precedenti legislativi stranieri e nostrani.

Accenna ai dubbi nati nell'interpretazione di quell'articolo di legge comunale e provinciale che disciplina l'azione popolare.

Quest'articolo fu trasportato nel progetto del Ministero sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

La Camera, rilevando le difficoltà dell'articolo, lo modificò, seguendo il progetto sottopostole dal suo Ufficio centrale

L'emendamento che egli propone ripararà ad altri inconvenienti, e vi riparerà senza turbare di troppo l'armonia della legge.

Personalmente preferirebbe l'abolizione del comma *a*); ma, per lo meno, ne propugna la modificazione a garanzia dell'azione procuratoria.

Altrimenti si esporrà l'opera pia alla temerità, al capriccio, alla insipienza, alla negligenza di un cittadino privato.

CALENDA svolge il suo emendamento.

Dice che esso non ha per iscopo di andare contro la proposta dell'Ufficio centrale.

Lo scopo è che l'Ufficio centrale ed il ministro prendano in esame le obbiezioni che si muovono alla proposta che è sottomessa al Senato, affinchè l'istituto del quale si tratta raggiunga, e raggiunga bene, il suo scopo.

Conferma quel che disse l'onorevole Auriti circa i pericoli che possono nascondersi nell'azione popolare come esso vien qui proposta.

Già l'azione popolare rivela di per sè stessa una condizione patologica.

Non si vorrà dare nessun presidio a quella amministrazione, la quale, pure essendo sicura che il diritto è dalla sua parte, è costretta a presentarsi in giudizio per effetto dell'azione popolare e per non avere in pronto i documenti necessari a spegnerla sul nascere?

Nella legge comunale e provinciale a qualcheduno di tali presidii si è pensato. Chi vuole promuovere l'azione popolare, litighi a sue spese.

E l'azione non sia ammessa senza consenso dell'autorità tutoria. E nel caso della Congregazione di carità si vorrà prescindere da ogni specie di cosifatti presidii?

Trova logico il ministro che, trasportando nel suo progetto l'azione popolare, ve la trasportò con tutte le garanzie sancite in sede di amministrazione comunale e provinciale.

La Camera si attenne al principio di prolungare il giudizio, pur lasciando incolume il diritto dell'ente.

L'Ufficio centrale ha reputato che anche questo fosse troppo e si è attenuto puramente e semplicemente al principio dell'azione popolare.

Insiste sugli inconvenienti che possono derivare da così fatta ampiezza di principî.

Osserva che più cautele si adotteranno e più si renderà raro l'esercizio dell'azione popolare, e più si eviterà il pericolo che vengano introdotte azioni per fini diversi da quello del bene e dell'interesse della amministrazione.

Non vede che nell'articolo, come fu adottato dalla Camera, vi siano eccezioni all'ordine procedurale.

Aveva proposto che si ripristinasse l'articolo del progetto ministeriale; ma non insiste su ciò.

Ama l'azione popolare. Desidera che essa entri nei nostri costumi.

Ma, appunto per questo, vediamo che essa possa funzionar bene.

Vediamo di circondarla delle necessarie guarentigie.

Fra le quali egli è d'avviso che massima e preferibile ad ogni altra potrebbe essere quella dell'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.

MAJORANA-CALATABIANO ricorda le discussioni parlamentari anteriori sull'azione popolare.

Quanto all'azione popolare in relazione alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ricorda le differenze fra ciò che fu proposto alla Camera, ciò che fu proposto dalla Giunta centrale della Camera e ciò che la Camera approvò.

Se si vuole l'istituto bisogna rinunziare agli accorgimenti di carattere preventivo: non bisogna ricorrere alle garanzie di carattere affatto teoretico.

Se chi agisce è un calunniatore, vi saranno contro di lui azioni civili e penali.

CALENDA dichiara che non a lui si può riferire l'accusa di non amare l'azione popolare.

AURITI ritira il suo emendamento all'art. 79.

Risponde agli on. Maiorana e Calenda che già parlarono dell'articolo 80.

Quanto alle parole dell'on. Calenda, osserva che l'onorevole collega teme dei pari i pericoli dell'azione popolare; ma preferisce un rimedio, un rimedio posteriore all'esperimento dell'azione popolare, mentre l'oratore propugna un rimedio anteriore a tale esperimento: ri-

medio che si presenta più efficace, che è nelle mani di un corpo più competente.

Sull'art 80 mantiene il suo emendamento.

COSTA, relatore spiega il concetto che ha ispirato l'Ufficio centrale L'Ufficio ha accettato l'azione popolare come una nuova garanzia, e come svolgimento lógico di un principio già sancito in altra nostra legge.

L'Ufficio non è amico nè avversario dell'azione popolare. Ma poichè la ha accettata, ha creduto di doverla accettare in tutta schiettezza e a condizione che essa si svolga in conformità del diritto comune.

Anche con tali condizioni l'Ufficio centrale ha creduto che i diritti dell'ente si trovino nel progetto completamente stabiliti a fronte della azione popolare.

Esamina le discipline che nel progetto regolano l'azione popolare prima che ne derivi un giudicato e le trova coordinate e bastevoli.

L'autorizzazione dell'autorità tutoria che si vuole dall'on. Calenda, aggiunge o non aggiunge nulla al diritto comune?

Crede che essa vi aggiunga qualche cosa; che vi aggiunga cioè un elemento di pura e semplice convenienza, come quello che può essere rappresentato dall'autorità tutoria, la quale per sè non rappresenta alcun interesse.

Ma non può comprendere come ciò si voglia dal senatore Calenda.

Oppugna anche il concetto dell'autorizzazione preventiva della Commissione del gratuito patrocinio sostenuta dall'on. Auriti. L'istituto della Commissione del gratuito patrocinio non ha nulla da fare coll'azione popolare. Indipendentemente da ogni altra considerazione deve notarsi che l'esaminare il fondamento delle ragioni di chi voglia introdurre l'azione popolare, porterebbe la Commissione di gratuito patrocinio fuori delle sue ordinarie funzioni.

Sulla proposta poi di sottoporre l'autorizzazione dell'azione popolare alla Giunta provinciale amministrativa, è da notare anche che, ove ciò si ammettesse, si cadrebbe nell'inconveniente di costituire in una medesima autorità la duplice qualità di giudice e di interessato, per quanto la Giunta provinciale amministrativa, come autorità tutoria è o può essere, sotto un certo aspetto, responsabile di fatti che hanno determinato l'iniziamento dell'azione. Non accetta pertanto nè la proposta Calenda, nè quella dell'on. Auriti.

AURITI persiste nel ritenere inefficaci tutti i rimedi tutte le garanzie enunciate dall'onorevole Costa; un'azione precipitata, temeraria, può condurre alla condanna dell'ente

Resta sempre strano che ciò che è permesso ad un privato, non sia permesso se non *sub conditione* all'ente, che è il più direttamente interessato.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, non accetta gli emendamenti.

AURITI non insiste nel suo emendamento.

PRESIDENTE mette ai voti l'art. 79 conforme al testo dell'ufficio centrale.

L'articolo è approvato.

PRESIDENTE pone in discussione l'art. 80 nel testo seguente:

Art. 80.

L'azione popolare dovrà, qualunque sia il giudice competente, esser fatta valere col ministero di procuratore, ed essere sempre spiegata in contraddittorio del prefetto e della leggittima rappresentanza dell'ente a cui si riferisca; e non potrà essere introdotta se non per le materie che abbiano fatto oggetto di ricorso notificato al prefetto 30 giorni innanzi.

L'introduzione dell'azione dovrà essere preceduta da un deposito di 100 lire, che l'autorità giudiziaria potrà ordinare sia portato fino a 500, sotto pena di perenzione della lite.

Tale deposito nel caso di totale rigetto della domanda sarà devoluto all'ente, ma col privilegio della parte vittoriosa pel rimborso delle spese giudiziali.

Non sono necessari nè il ricorso nè il deposito per le materie di cui al n. 1, e basterà il solo deposito per le materie di cui al n. 3 della lettera *b* dell'articolo precedente.

AURITI propone il seguente emendamento aggiuntivo.

Art 80.

Per l'azione del cittadino in luogo e vece del rappresentante legale dell'istituzione, ai termini lettera *a*) dell'art. 79 è necessaria in ogni caso, per ciascun grado del giudizio, l'autorizzazione della commissione del gratuito patrocinio, e l'autorizzazione data può essere revocata.

Ove manchi o sia revocata l'autorizzazione, il giudizio non può istituirsi o proseguirsi che dal rappresentante legale dell'ente, a cui il cittadino potrà associarsi.

PRESIDENTE pone ai voti questo emendamento che è respinto.

L'articolo è approvato nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE pone in discussione l'emendamento Calenda che vorrebbe reintegrato l'art. 79 del progetto ministeriale, che è concepito così:

« Le sentenze pronunziate in cause di azione popolare fanno stato anche di fronte alle istituzioni e alle classi a cui si riferiva l'azione.

« Tuttavia, quando il prefetto creda che l'azione, o per il modo con cui fu formulata, o per i mezzi di prova di cui l'attore dispone, o per qualsiasi altra ragione, sia stata opportunamente introdotta, potrà chiedere che l'autorità giudiziaria pronunzi nello stato degli atti.

« Se l'autorità giudiziaria dichiarerà di pronunziare nello stato degli atti, ordinerà che gli atti e i documenti della causa siano custoditi nella cancelleria.

« Avvenuta una pronunzia nello stato degli atti, la prosecuzione dell'azione nell'interesse dell'ente o delle classi a cui si riferisce, spetterà soltanto alla legale rappresentanza. »

CALENDA dimostra l'utilità, l'indole conservativa della sua proposta.

AURITI si associa all'emendamento Calenda.

COSTA, relatore, reputa inutile l'art. 79 del progetto ministeriale.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dimostra quale sia l'indole dell'azione popolare in relazione alle opere pie, azione che è una garanzia.

Perciò l'accetta, quantunque non l'avesse dapprima proposta. L'art. 79 del progetto approvato dalla Camera è un'eccezione.

Ma se l'azione popolare si deve accogliere, bisogna accoglierla in tutta la sua interezza

Restare nel diritto comune è un vantaggio Quindi non accetta che si ripristini l'art. 79 del progetto ministeriale, com'è proposto dal senatore Calenda

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Calenda che viene respinto.

PRESIDENTE legge e pone ai voti l'art. 81 nel testo seguente:

Art. 81.

Il notaio con l'intervento del quale si aprano o si depositino testamenti o si stipulino atti tra vivi contenenti disposizioni aventi carattere di pubblica beneficenza, o concernenti le fondazioni di cui alla lettera *b*, dell'art. 2 della presente legge è obbligato nei trenta giorni dall'apertura o stipulazione a farne denunzia al sindaco.

Il contravventore è punito con penalità pecuniaria da 10 a 50 lire.

Il sindaco trasmetterà alla congregazione di carità la copia della ricevuta denunzia.

Gli uffici del registro dovranno, di volta in volta che ne vengano a notizia, trasmettere all'intendente di finanza un elenco delle liberalità di cui sopra.

L'intendente ne darà ogni mese comunicazione al prefetto.

CALENDA propone il seguente emendamento:

Al 1° comma: « Il notaio, col cui intervento si aprano o si depositino testamenti, ne' quali in modo diretto od indiretto si fondino istituti aventi carattere di pubblica beneficenza, o si contengano disposizioni concernenti le fondazioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 della presente legge, o col cui intervento si stipulino atti tra vivi, concernenti simili fondazioni e disposizioni, è obbligato, ecc. ».

Dimostra che il suo emendamento costituisce una garanzia e spera

che sarà accolto dall'Ufficio centrale. Accenna ai precedenti legislativi del Codice albertino; alle disposizioni del Codice civile sulla validità delle disposizioni in favore di enti morali non riconosciuti, questione così a lungo dibattuta in giurisprudenza.

Il suo emendamento la risolve a favore della validità con vantaggio della beneficenza.

L'emendamento è appoggiato.

RIBERI, a nome anche dell'onorevole Cavallini, presenta il seguente emendamento:

Aggiunta in fine;

« La congregazione di carità appena avrà ricevuto la denuncia delle donazioni o dei lasciti, aventi per iscopo la pubblica beneficenza, *dovrà* fare gli atti conservatorii occorrenti, e promuovere, ove ne sia il caso, l'erezione delle liberalità in ente morale. »

Il suo emendamento è inspirato a evidenti ragioni di fatto e di diritto già riconosciute nella discussione dell'art. 29 della legge comunale e provinciale.

Allora gli si promise che nella legge sulle opere pie si sarebbe provveduto.

Ma realmente non si provvide nè coll'art. 4, nè coll'art. 7; quest'ultimo, per lo meno, lascia aperto l'adito ad un dubbio che è conveniente risolvere, poichè si tratta di conservare il patrimonio alla pubblica beneficenza.

Non gli pare sufficiente l'attendere che provveda il regolamento, poichè se ne potrebbe poi discutere la costituzionalità.

COSTA, relatore, accetta gli emendamenti Calenda e Riberi, proponendo che in quest'ultimo alle parole con cui finisce si sostituiscano queste altre:

« e promuovere, ove ne sia il caso, il riconoscimento legale dell'ente. »

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Accetta gli emendamenti.

PRESIDENTE pone ai voti i due emendamenti Calenda e Riberi che sono entrambi approvati, e mette poi ai voti il complesso dello articolo emendato.

Sono pure approvati gli articoli 82 a 86, nel testo seguente:

Art. 82.

L'amministratore o rappresentante di una istituzione di beneficenza che commetta atti diretti a dissimulare l'esistenza o il carattere della istituzione medesima o di qualsiasi lascito fatto a suo favore, o rifiuti di dare informazioni richieste dall'autorità investita del diritto di sorveglianza o di tutela, o le dia false o incomplete, va soggetto alla penalità pecuniaria da lire 100 a lire 1000 ed alla decadenza dall'ufficio.

Soggiace alla stessa pena pecuniaria, da lire 100 a lire 1000, ed alla dispensa dal servizio l'impiegato capo d'ufficio che commetta o concorra a commettere il fatto indicato nella prima parte di questo articolo.

Nell'uno e nell'altro caso rimangono salve le pene maggiori quando siavi reato.

Art 83.

Coloro che ai termini degli articoli 17, 75 e 82 della presente legge siano incorsi nella decadenza dall'ufficio, non potranno per il termine di tre anni essere nominati amministratori di Istituzioni di pubblica beneficenza.

Art. 84.

Le disposizioni del capo VI della presente legge sono applicabili anche alle opere pie o legati di beneficenza amministrati dal Demanio o dal Fondo pel culto come possessori di beni provenienti dalle soppresse corporazioni religiose o da enti ecclesiastici soppressi, sia che le corporazioni e gli enti soppressi fossero eredi di pii fondatori, ovvero soltanto fidecommissari fiduciari.

Sono pure applicabili alle opere pie o legati di beneficenza amministrati dagli economati generali di benefici vacanti.

All'esecuzione delle disposizioni medesime provvederà il ministro dell'interno a norma dell'art. 64 di concerto col ministro competente, sentiti i Consigli comunali e provinciali, secondo le distinzioni del l'articolo 61, la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato.

Art. 85.

Gli amministratori e rappresentanti delle istituzioni di beneficenza soggette a concentramento o a raggruppamento ai termini del capo VI della presente legge e di quelle prevedute nei seguenti articoli 87 e 89, debbono farne la denunzia alla congregazione di carità nel termine di 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Il contravventore a questa disposizione soggiacerà ad una penalità pecuniaria da 50 a 100 lire.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle istituzioni di beneficenza ed ai lasciti, legati od opere pie di culto amministrati dal Demanio, dal Fondo pel culto o dagli economati generali dei benefici vacanti, pei quali dovrà provvedersi d'ufficio entro un anno dalla pubblicazione della legge.

Art. 86.

Sono soggetti a trasformazione a norma dell'art. 69:

1. Le doti per monacazione, fermi gli effetti delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose o di liquidazione dell'asse ecclesiastico per le doti di monacazione che erano a carico del patrimonio delle corporazioni religiose e degli enti ecclesiastici soppressi;

2. Le fondazioni per i carcerati e condannati, le quali dovranno essere convertite in fondazioni di patronato per i liberati dal carcere, salvo quanto sia destinato a beneficio delle famiglie dei condannati o carcerati;

3. Gli ospizi dei catecumeni, in quanto abbiano conservato l'originaria destinazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo seguente:

Art. 87.

Salvi i diritti civili derivanti dagli atti di fondazione, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza e soggetti a trasformazione secondo le norme stabilite nell'art. 69 della presente legge:

1. I conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili, che abbiano uno scopo di utilità civile o sociale.

2. I beni delle confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni consimili, detratta quella parte di essi che sia destinata ad uno scopo di utilità civile o sociale, o sia necessaria per la conservazione degli edifici, per il servizio religioso e per l'adempimento degli oneri assunti verso gli associati.

Le istituzioni di che nel n. 1 di questo articolo saranno trasformate a norma dell'art. 69; a quelle prevedute nel n. 2 saranno applicabili le disposizioni dell'art. 54.

Annunzia che a quest'articolo del progetto dell'Ufficio centrale i senatori Ellero, Alvisi, Cordova, Borelli, Colombini, A. Marescotti, E. Deodati, Dossena, Pierantoni e Castagnola propongono di ripristinare il numero 2 del progetto ministeriale, così concepito:

« 2. Ai lasciti, legati ed opere pie di culto che non siano più corrispondenti ad un bisogno della popolazione del luogo; ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate. »

ELLERO ritiene che la ragione civile e la ragione religiosa suffraghino il mantenimento del 2° numero dell'articolo del progetto ministeriale.

Non spetta a noi il riconoscere la conchiudenza delle preci a propiziare, a placare la divinità: ma il culto esterno, in certi limiti, è soggetto ad un'azione dello Stato.

Il fervore religioso una volta abbondò in mistiche largizioni: ora invece si è, per questo aspetto, rilassato.

L'umanità però trova ancora innanzi a sè riti che non rispondono più alle ansie del nostro secolo.

Se il legislatore conservasse tali reliquie di un'età morta, combatterebbe lo incesso della civiltà.

Per proteggere un diritto fittizio, anderebbe contro il diritto reale.

Non si propone la soppressione delle opere religiose e lo incameramento dei loro beni per parte dello Stato.

Si propone solo di applicare le disposizioni dell'art. 69 a quei lasciti, legati ed opere pie di culto che non sono corrispondenti ad un bisogno della popolazione del luogo.

Questa applicazione non può essere oppugnata dai seguaci di quella religione il cui fondatore diceva che Dio vuole essere adorato in spirito e verità; e che reputava come fatto a lui ciò che si faceva pei poveri

CANONICO afferma che a lungo rimase in dubbio sulla soppressiene del n. 3 dell'art. 87.

Alla fine aderì al progetto accolto dall'Ufficio centrale, cioè alla soppressione.

Vi aderì perchè non è una legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza il luogo opportuno per risolvere la questione.

Certo la riforma è opportuna per le ragioni dette dall'on. Ellero; ma non ne è qui il luogo.

Occorrerebbe una legge speciale.

AURITI è favorevole all'ufficio centrale e ritiene che non bisogna sopprimere i lasciti, legati ed opere pie di culto con quest'articolo.

Prima di sopprimerli bisognerebbe por mente alle disposizioni della nostra legge che dichiara nulle le disposizioni dirette a istituire o dotare benefizi semplici e cappellanie laicali, e che conservò invece la parrocchia.

Non nega la opportunità di una riforma fatta con discrezione e con criterio.

ALFIERI dichiara di appoggiare, indipendentemente da qualsiasi considerazione religiosa, la soppressione del comma 2 dell'articolo ministeriale come venne proposto dall'ufficio centrale. E' stato contentissimo di vedere che l'ufficio centrale abbia colla sua soppressione proclamato l'universale rispetto del sentimento religioso.

CASTAGNOLA come firmatario della proposta di ripristinare il numero 2 dell'art. 87, dimostra che tale proposta non ha altrimenti per fine di menomare il culto di qualsiasi religione.

Ma ha bensì l'altro scopo di far convergere alla carità tutto quello che in un dato culto vi possa essere di eccessivo. Nega che non esista connessione fra un tale scopo ed il concetto di carità che presiede a tutta la presente riforma.

Non vede assolutamente il motivo dell'avversione che si manifesta contro la proposta di cui si discute.

Sta bene che di tutto si può abusare. Ma quando si fa una legge non bisogna partire dal sospetto e deve ritenersi che i temperamenti ed i freni che la legge sancisce possano bastare a reprimere gli abusi e a prevenirli.

PIERANTONI riconosce il diritto di emendazione nel Senato, ma lo ferì nell'animo l'asserzione che col n. 2 dell'articolo ministeriale si sia voluto fare un lavoro di sbieco.

Tutta la censura che si fa al ritorno al testo del progetto ministeriale gli sembra infondata.

Ricorda che nel 1860 i governi provvisori vollero render laica la beneficenza.

Accenna ai concetti informatori della legge sull'acquisto dei beni per parte degli enti morali.

Ricorda come già il legislatore italiano stabilì che gli enti ecclesiastici dovessero scindere la gestione dei beni destinati al culto da quelli destinati alla beneficenza.

Accenna alle leggi del 1866, 1867 e 1868 dirette allo incameramento dei beni ecclesiastici; leggi che rispettarono i beni diretti a scopo di beneficenza.

Nel nostro diritto pubblico è principio di rispettare la religione, la Chiesa, la gerarchia; di abolire invece quanto vi è di superstizioso nel culto.

Le parrocchie pertanto furono rispettate; i canonicati ridotti, i beni immobili convertiti.

Ricorda l'articolo del Codice civile che parla degli Istituti pubblici ecclesiastici e loro accorda i diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

Ricorda anche le interpretazioni date circa l'acquisto dei beni per parte dei corpi ecclesiastici conservati; opinioni che si devono ad illustri membri del Senato, ai corpi consultivi e giudiziari.

Queste opinioni concordano nel ritenere la incapacità di acquistare.

Cita l'opinione in proposito del prof. Saredo.

La legge promessa dall'art. 18 della legge delle guarentigie non è ancora fatta.

Accenna alle forme che può assumere il legato di messe.

Si meraviglia che l'Ufficio centrale si sia arrestato nel sopprimere il n. 2, art. 87, mentre accettò tante altre disposizioni molto più innovative e mentre già la legislazione italiana fece tante liberali disposizioni in materia di diritto ecclesiastico.

PRESIDENTE rimanda a lunedì il seguito della discussione e scioglie la seduta alle 6 e 20.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 3 Maggio 1890.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 2,25.

FORTUNATO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

CAVALLOTTI era convinto che liberi cittadini le cui affermazioni furono smentite in maniere non cortesi dagli ufficiali del Governo avrebbero fatto sentire la loro voce. Infatti Giuseppe Missori ha telegrafato...

PRESIDENTE rileva che tutto questo non ha nulla che fare col processo verbale.

CAVALLOTTI ritiene che vi abbia relazione nel medesimo modo che altra volta furono rettificate le sue parole.

Si è tacciata di menzogna banale...

FORTIS, sotto-segretario di Stato per l'interno. Leggerezza! solo leggerezza!

CAVALLOTTI fu detto menzogna o falsità.

PRESIDENTE (con forza) queste parole, per quanto ricordo, non furono pronunziate!

CAVALLOTTI insiste ripetutamente che fu usata la parola *falsità*.

Legge quindi il telegramma a lui pervenuto nel quale si dice che il telegramma del prefetto di Milano non è *attendibile* poichè egli non era presente ai fatti, mentre i firmatari Missori ed altri erano presenti.

Ritiene che questi cittadini abbiano reso un pubblico servizio e che non vadano rimeritati con smentite infondate ed offensive. (Bene! all'estrema sinistra).

FORTIS, sotto-segretario di Stato per l'interno. Si limiterà a rettificazioni di fatto. Fu primo l'on. Cavallotti che lesse un dispaccio privato nella Camera, che affermava dei fatti.

Di fronte a questa testimonianza di fatti era dovere del Governo di opporre altra testimonianza di fatti. Accenna quindi ai tre telegrammi del prefetto, in uno dei quali è detto che le notizie mandate a Roma e *in altre città*, peccavano di assoluta falsità e di leggerezza banale.

Questo in generale. Sul telegramma ricevuto dagli on. Maffi e Cavallotti si diceva che le affermazioni contenute in esso eran *contrarie al vero.* (Commenti).

Ora, mentre egli rispetta altamente la personalità di Giuseppe Missori, osserva che qui è questione di fatti, i quali devono essere verificati.

CAVALLOTTI rileva dalla lettura istessa dei telegrammi fatta dall'on. Fortis, che le parole *assoluta falsità* furono pronunziate. (Commenti).

Si compiace del rispetto che l'onorevole Fortis ha per Giuseppe Missori; ma esso non si concilia colla fiducia che si ha nel prefetto di Milano.

PANTANO chiarirà semplicemente il motivo pel quale ritirò la sua interpellanza.

Con tutto il rispetto dovuto al presidente, come persona e come carica, dichiara che ciò fece per tutelare il suo diritto di deputato e non per acquiescenza alle informazioni avute dal Governo. Si riserba di interpellare il Governo in altra occasione.

PRESIDENTE osserva che non gli dette ieri facoltà di parlare perchè il regolamento non lo consentiva.

(Il processo verbale è approvato).

DILIGENTI parla per un appello al regolamento. Ritiene che il relatore della Commissione sul Credito fondiario non sia stato eletto secondo il regolamento.

PRESIDENTE. Questo è fatto interno della Commissione. Non riguarda la Camera.

ODESCALCHI chiede se e quando il Governo intende rispondere alla sua interpellanza in rapporto ai risultamenti della conferenza di Berlino.

FORTIS, sotto-segretario di Stato per l'interno, risponde che l'interpellanza è all'ordine del giorno.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, nota che le proposte di provvedimenti in proposito furono ricevute solo ieri.

ELLENA osserva che furono spedite fino dal 29 aprile.

PRESIDENTE. La interpellanza sarà svolta secondo l'ordine di iscrizione.

Svolgimento di interpellanze e interrogazioni.

IMBRIANI svolge la seguente interpellanza:

« Il sottoscritto muove interpellanza al ministro delle finanze sugli appalti dei tabacchi esteri dati a trattative private. — Imbriani. »

Dolente d'essere costretto a censurare l'opera dell'onorevole ministro delle finanze, per il quale professa alta stima e simpatia, dopo aver ricordato il sistema introdotto con la legge del 1887 per l'acquisto diretto dei tabacchi deplora che il Governo abbia fatto un contratto per dodici milioni con uno speculatore; lo deplora perchè è un contratto di mero favore in perfetto contrasto con la legge, la quale autorizza soltanto gli acquisiti diretti: lo deplora perchè il Governo rifiutò proposte assai vantaggiose e si può calcolare che abbia perduto tre milioni.

Lamenta quindi l'illegalità e il favoritismo.

SEISMIT DODA, ministro delle finanze, rammenta i precedenti relativi alla legge del 1887 per dedurne ch'essa mira sostanzialmente a sostituire, nella compera dei tabacchi, alle aste gli acquisti diretti indi espone i risultati degli acquisti diretti fatti dal suo predecessore

Essendo quei risultati dannosi per l'erario, l'onorevole Magliani dovette abbandonare il sistema degli acquisti diretti. Egli quindi proseguì le pratiche che trovò già avviate con una Ditta di Nuova York.

La condizione essenziale peraltro posta da quella ditta, fu che si serbasse il silenzio sul contratto e sui prezzi stabiliti per non rendere ad essa più difficili e costosi gli acquisti; perciò egli, interpellato nel giugno dall'onorevole Plebano, dovette dichiarare che non poteva rispondere quanto alla sussistenza ed ai termini del contratto

Dimostra come infatti quel silenzio abbia giovato al buon esito degli acquisti, ed aggiunge che i tabacchi sono quasi interamente consegnati, e che l'intero contratto ammonta a 10 e non a 12 milioni.

Nega però che prima del contratto siano state presentate altre proposte concrete; dopo il contratto altre proposte vennero, ma non serie, non accettabili, esplicazione soltanto di interessi delusi.

Perciò non ci furono nè illegalità, nè favoritismi; ma fu tutelato, come era di dovere, l'interesse del pubblico erario E questo dice altamente, rivendicando l'onestà e l'oculatezza dell'amministrazione italiana. (Approvazioni).

In ogni modo, per eccesso di scrupolo, dichiara che si faranno le aste, e che se queste andranno male, la responsabilità sarà di coloro che sollevarono questa questione. (Rumori).

Dimostra poi che il signor Adriano Lemmi ha fatto, dal 1868 in poi per circa cento milioni di affari col Governo italiano quale rappresentante di una stimabile ditta di New-York; e che sempre questa ditta ha fatto onore a tutti i suoi impegni, anche con suo sacrificio finanziario.

In quanto alle accuse fatte dall'onorevole Imbriani al regio console a New-York, dichiara, fino a prova contraria, di credere che l'interpellante sia stato male informato.

PLEBANO per fatto personale, osserva che l'interpellanza dell'onorevole Imbriani muove da un'altra che egli ebbe a presentare e vuol dimostrare di non aver portato qui l'eco di interessi privati.

PRESIDENTE Ella non può parlare che per un fatto personale.

PLEBANO In tal caso presento un'interpellanza.

PRESIDENTE. Eserciti pure il suo diritto, e io la comunicherò alla Camera.

IMBRIANI risponde all'onorevole ministro che certi slanci lirici erano fuori di posto; che il favoritismo è una cosa non morale; che il contratto fu illegale, perchè il ministro poteva acquistare direttamente i tabacchi, ma non poteva procedere a trattative con una ditta per tutta la fornitura. Si compiace che sia stato deliberato il sistema delle aste, e si augura che il ministro sappia sventare in futuro le camorre passate. Dichiara poi che non intese parlare della Massoneria, ma di colui che ne è a capo.

Presenta una mozione con cui domanda un'inchiesta parlamentare sull'andamento dell'amministrazione dei tabacchi. (Commenti e conversazioni).

PRESIDENTE dichiara che questa mozione sarà trasmessa agli uffici.

Legge poi la seguente domanda:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Ministro delle finanze sui modi con cui è applicata la legge del 14 luglio 1887.

« Plebano ».

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, dichiara che trattandosi di una interpellanza identica a quella dell'onorevole Imbriani (Rumori) chiede che sia rimandata a sei mesi.

PLEBANO chiede invece che sia discussa nella seduta del prossimo sabato. (Conversazioni animate).

NICOTERA prega il ministro di non insistere nella sua proposta, e l'onorevole Plebano di riservare ogni altra discussione al bilancio dell'entrata. Intorno a certi argomenti, poichè la discussione è incominciata, è molto meglio esaurirla quanto più presto è possibile.

SEISMIT DODA, ministro delle finanze, riconosce che certe discussioni è meglio farle subito; ed appunto per ciò egli ha proposto alla Camera di dare all'interpellanza dell'onorevole Imbriani la precedenza su tutte le altre. Però l'interpellanza dell'onorevole Plebano è identica a quella discussa oggi. Egli del resto è disposto a consentire che sia discussa quando si esaminerà il relativo capitolo del bilancio della entrata.

PLEBANO fa osservare che a questa proposta del ministro si oppone il regolamento. Egli vorrebbe svolgere al più presto la sua interpellanza.

NICOTERA risponde all'onorevole Plebano che in ogni modo discutendosi il bilancio egli potrà parlare dell'argomento sul quale ha presentato una interpellanza.

SEISMIT DODA, ministro delle finanze, è disposto ad accettare l'interpellanza, purchè sia inscritta nell'ordine del giorno dopo le altre.

IMBRIANI dice che ieri il presidente del Consiglio gli rispose che egli non poteva oggi esser presente alla Camera, e che per rispondere alla sua interpellanza non intendeva delegare il sotto-segretario di Stato.

PRESIDENTE rettifica quest'osservazione, e ricorda che ieri sera il presidente del Consiglio non disse che avrebbe delegato il sotto-segretario di Stato, ma non disse neppure il contrario.

FORTIS, sotto-segretario di Stato per l'interno, conferma la dichiarazione dal presidente.

Del resto egli è disposto a consentire che l'interpellanza dell'onorevole Imbriani sia differita se l'interpellante lo chiede.

IMBRIANI è pronto a svolgere la sua interpellanza. Vorrebbe però che prima della sua qualche altra ne fosse svolta.

SOLIMBERGO aveva presentato questa interpellanza:

« Il sottoscritto intende d'interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulla tenace e inesplicabile resistenza che la Società

Adriatica oppone a sodisfare i più modesti e legittimi reclami della città di Udine riguardo a quella stazione ferroviaria ».

Sa che il ministro intende provvedere subito; desidera averne pubblica conferma. Ora egli la ritira, riservandosi in un momento vicino di discutere sopra dei fatti.

FINALI, ministro dei lavori pubblici, assicura che provvederà prontamente a sodisfare i desiderii della cittadinanza di Udine.

VILLANOVA aveva presentata un mese fa la seguente interrogazione sottoscritta anche dall'onorevole Badaloni:

« Il sottoscritto domanda di interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sul lavoro di difesa dell'argine sinistro del fiume Po a Galena Peverati, e Massa superiore (Polesine) ».

Ora ha saputo che fu dato l'appalto del lavoro, e ringrazia il ministro di avere provveduto.

FINALI, ministro dei lavori pubblici, è lieto che l'on. Villanova riconosca che il Governo ha fatto il suo dovere.

GIANOLIO svolge una interpellanza presentata dall'onorevole Galimberti assente e sottoscritta anche da lui, al ministro della pubblica istruzione:

« Sulla deliberazione presa di non più assumere in esame i progetti di edifizii scolastici compilati dai geometri. »

Non intende la ragione di questo provvedimento e ne domanda spiegazione al ministro.

CADOLINI da ragione di questa interpellanza da lui presentata sullo stesso argomento.

« Il sottoscritto desidera rivolgere un'interpellanza all'onorevole ministro della pubblica istruzione sulla deliberazione presa di non più assumere in esame i progetti di edifici scolastici compilati da geometri piuttosto che da ingegneri ed architetti legalmente autorizzati all'esercizio di tali professioni. »

Raccomanda al Governo di determinare bene la condizione fatta ai geometri, per evitare i continui attriti con gli ingegneri.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, dice che il provvedimento del quale hanno parlato gli onorevoli interpellanti fu preso dal Governo in seguito a parere del Comitato benemerito e competente, che esamina le domande di prestito per la costruzione di edifici scolastici; ed è diretto a stabilire con maggiore esattezza la spesa necessaria per quegli edifizii, ed a dare maggiori garanzie di buona e solida costruzione.

Accetta l'invito fattogli dall'on. Cadolini e d'accordo col suo collega dei lavori pubblici studierà il modo di regolare le relazioni fra gli ingegneri ed i geometri, determinando con precisione i diritti e le attribuzioni di questi ultimi.

GIANOLIO è dolente di non potersi dire sodisfatto della risposta del ministro.

Il provvvedimento in sostanza egli crede che si risolva in un aumento di spesa per i comuni.

CADOLINI si dichiara sodisfatto della risposta avuta.

IMBRIANI svolge la seguente interpellanza:

« Il sottoscritto muove interpellanza al presidente del Consiglio, ministro dell'interno sul modo con cui il Ministero interpreta l'articolo 1° del testo unico della legge di pubblica sicurezza e sul modo con cui viene interpretato ed applicato dal prefetto di Ravenna. »

Rammenta che il deputato Bonghi parlando del diritto di riunione disse che doveva essere garantito contro il possibile ritorno di una politica reazionaria; questa riflessione liberale pur troppo fu dimenticata quando si discusse l'ultima legge di pubblica sicurezza, che segna un passo indietro nella via della libertà.

Il diritto di riunione e di associazione è un diritto naturale, che lo Stato non può che riconoscere e regolare, l'oratore legge l'articolo primo della legge e dimostra come in mezzo alle sue antimonie esso segna un principio reazionario, giacchè stabilisce delle misure colle quali il Governo si fa quasi un monopolio del diritto di riunione.

Ad ogni modo ciò che è legge si deve rispettare. Ma una disposizione stessa della legge stabilisce che da tutte le disposizioni restrittive sono esentate le riunioni elettorali.

Or quando è presente un deputato in una riunione, siccome questi rappresenta la nazione intera e non tutti i suoi elettori, la riunione stessa può essere considerata come elettorale, ma così non crede il prefetto di Ravenna, che è un vecchio arnese d'amministrazione.

PRESIDENTE invita l'onorevole Imbriani ad usare un linguaggio più misurato verso i funzionari pubblici, che sono degni di rispetto.

IMBRIANI continua dicendo che il prefetto di Ravenna fu già sottoprefetto a Lugo ed in questa qualità sorvegliò molte persone, che ora sono sindaci nella provincia. E' quindi sconveniente lasciarlo prefetto nella stessa.

Ad ogni modo racconta come essendo in un paese della provincia di Ravenna andò in un circolo e colà si accingeva a discorrere coi soci, quando un delegato di pubblica sicurezza s'introdusse in quel locale privato, dicendo che scioglieva la riunione sotto il pretesto che non ne era stato dato avviso all'Autorità ventiquattro ore prima!

Fa rilevare la sconvenienza di questo modo di procedere e finisce domandando che almeno quando si trova presente un deputato si sospendano le illiberali disposizioni della legge di pubblica sicurezza.

CALDESI prende la parola per fatto personale giacchè l'onorevole Imbriani lo ha citato a proposito del prefetto di Ravenna; l'oratore ha conosciuto questo prefetto e l'ha trovato sempre persona gentile e corretta (Approvazioni); se avesse scorto degli abusi nel suo operato avrebbe portato egli stesso la quistione avanti la Camera, ha detto solamente che la prefettura di Ravenna è molto fornita di fondi segreti; perchè, a torto, quella provincia è ritenuta difficilmente governabile.

FORTIS, sotto segretario di Stato per l'interno, non seguirà l'onorevole Imbriani nelle sue osservazioni critiche sulla legge di pubblica sicurezza, perchè le interpellanze si devono fondare sul diritto costituito e non devono trattare del diritto costituendo.

L'on. Imbriani ha interpretato quella disposizione con la quale si esentano le riunioni elettorali da tutte le formalità prescritte dalla legge in modo troppo estensivo; per riunioni elettorali si possono intendere quelle che un deputato fa co'suoi elettori, non già tutte quelle alle quali un deputato interviene.

Viene ora al fatto citato precisamente dall'on. Imbriani; l'on. Imbriani aveva già tenuto parecchie conferenze in vari paesi di Romagna e mai esse furono turbate quando se ne diede avviso all'autorità ventiquattro ore avanti.

A Massa Lombarda la riunione tenuta dall'Imbriani era pubblica, perchè tutto il paese vi interveniva, e la pubblicità di una riunione non è determinata solo dal luogo dove essa è tenuta. Non essendosi dato alcun avviso preventivo all'autorità questa era autorizzata a scioglierla e bene quindi ha operato il prefetto di Ravenna.

Ed a proposito di questo prefetto dirà che non ricorda aver pronunciato parola contro questo funzionario, e deve protestare contro il giudizio su di esso dato dall'on. Imbriani.

IMBRIANI. Se egli non protestò quando fu sciolta la riunione di Massa Lombarda fu per non suscitare disordini. Non può ammettere che il luogo non determini se una riunione è privata o pubblica, ciò condurrebbe alla violazione del domicilio privato. Non accetta neanche l'interpretazione dell'on. Fortis secondo la quale è riunione elettorale quella sola che si tiene coi propri elettori.

Si stabilisce la data per lo svolgimento di un'interpellanza

PAPADOPOLI domanda al ministro dei lavori pubblici quando sarà svolta una interrogazione che egli ha presentato giorni addietro.

FINALI, ministro dei lavori pubblici, risponde che l'interrogazione dell'on. Papadopoli sarà svolta il sabato quando verrà il suo turno.

Continuazione dello svolgimento d'interrogazioni ed interpellanze.

DEL BALZO svolge la seguente interrogazione sottoscritta anche dagli onorevoli Capone e Di Marzo:

« I sottoscritti chiedono interrogare il ministro dei lavori pubblici sull'andamento dei lavori della linea ferroviaria Avellino-Benevento e sul tempo nel quale essa si potrà aprire all'esercizio del pubblico. »

FINALI, ministro dei lavori pubblici, risponde che ha sollecitato i lavori nella linea ferroviaria indicata e che entro l'anno saranno aperti all'esercizio i singoli tronchi di cui si compone.

VALLE svolge la sua interpellanza al ministro dei lavori pubblici sul ritardo dei lavori di risanamento del lago di Orbetello, e sulla bonifica del Padule dell'Alberese.

FINALI, ministro dei lavori pubblici, riconosce l'importanza delle opere delle quali ha parlato il deputato Valle. Dichiara che presto si incominceranno i lavori per il prosciugamento del lago di Orbetello.

Quanto al Padule di Alberese ha dato gli ordini per effettuare gli studi necessari per bonificarlo. Questi studi saranno compiuti entro quest'anno.

VALLE prende atto delle dichiarazioni del ministro.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE annunzia che l'onorevole Morini ha presentato un disegno di legge di sua iniziativa che sarà trasmesso agli Uffici.

Comunicansi domande d'interpellanza e d'interrogazione.

PRESIDENTE legge questa interrogazione del deputato Filopanti:

« Chiedo di interrogare gli onorevoli ministri dell'interno e della pubblica istruzione circa la tentata violazione dell'Università di Bologna. »

L'onorevole Pantano ha presentato questa interpellanza:

« Il sottoscritto desidera interpellare il ministro dell'interno sulle intenzioni del Governo a riguardo del Consiglio comunale di Catania. »

L'interpellanza seguente è del deputato Imbriani:

« Il sottoscritto muove interpellanza al presidente del Consiglio, ministro dell'interno circa la condotta dell'autorità politica in Napoli la sera del 30 aprile ultimo. »

GIOLITTI, ministro del tesoro, ne informerà l'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE legge questa interpellanza del deputato Lucca:

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro delle finanze sui criterii con cui intende di provvedere per l'avvenire all'acquisto dei tabacchi esotici ».

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, accetta l'interpellanza e propone che sia svolta con quella dell'onorevole Plebano.

LUCCA acconsente.

PRESIDENTE annunzia che l'onorevole Bobbio ha ripresentato la sua interpellanza al ministro dei lavori pubblici:

« Sugli intendimenti del Governo intorno alla quota di concorso delle provincie di Alessandria, Torino, Genova, Cuneo per la costruzione della linea Genova-Ovada-Acqui-Asti, e sul modo col quale intende risolvere la vertenza sorta tra l'ispettorato generale delle ferrovie e gli enti interessati dopo la deliberazione dei delegati di quelle Provincie che in base alla legge, e alle dichiarazioni del Governo durante la discussione della legge 27 aprile 1887 o radiarono o si rifiutarono di inscrivere le rispettive samme nei loro bilanci. »

FINALI, ministro dei lavori pubblici, accetta questa interpellanza e quelle che gli furono rivolte il 28 aprile.

IMBRIANI si duole che non sia stata sinora accettata la sua interpellanza ai ministri della guerra e del tesoro sul collocamento a riposo di alcuni ufficiali superiori e generali.

GIOLITTI, ministro del tesoro, assicura che il ministro della guerra verrà presto a dichiarare se e quando intenda rispondere.

La seduta termina alle 6,35.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PIETROBURGO, 1. — L'*Invalido russo* pubblica un decreto che forma 4 compagnie di minatori da costa, pei mari Baltico e Nero, ed 8 compagnie di minatori da fortezza.

LONDRA, 1. — Secondo un dispaccio da Belgrado al *Daily News* nella seduta segreta della Scupcina, Petchitch raccontò il suo viaggio a Pietroburgo e dichiarò che, se la Serbia fosse impegnata in una guerra, essa avrebbe per alleato il più potente Stato dell'Europa.

Rammentò poscia le parole dello czar, che cioè egli non dimenticherà mai i suoi fratelli serbi.

La Scupcina rispose con acclamazioni entusiastiche allo czar ed al re di Serbia.

BUCAREST, 1, — Camera dei deputati. — Il relatore presentò la sua relazione che è favorevole, sul credito chiesto per le fortificazioni, ammettendo l'autorizzazione al ministro della guerra di fare acquisti anticipati di materiali necessari.

ATENE, 1. — Il duca di Genova è qui arrivato.

VIENNA, 1. — L'imperatrice è arrivata da Wiesbaden.

TORINO, 2 — Durante la giornata e la serata, gli scioperanti e disoccupati continuarono ad assembrarsi in diversi punti della città, ma furono sempre dispersi dalla forza pubblica. Verso le ore 11 pomeridiane ogni assembramento era sciolto.

Sono stati operati dieci arresti.

Il Tribunale correzionale ha condannato altri nove arrestati, di cui tre a tre anni di reclusione, uno a due anni e mezzo, e gli altri ad un anno ed a pene minori.

TURCOING, 2 — La situazione si è aggravata. Ventimila scioperanti percorrono la città recandole danni. La cavalleria disperse i gruppi di scioperanti.

Si operarono 20 arresti.

Si calcola che gli scioperanti della regione siano 50,000.

Sono giunti 1200 soldati.

BARCELLONA, 2. — Oggi ebbe luogo la dimostrazione operaia malgrado il divieto dell'autorità.

Squadroni di gendarmeria furono mandati a discioglierla.

Gruppi di dimostranti resistendo alle intimazioni, la gendarmeria fece una carica contro di essi.

Vi furono alcuni morti e feriti.

I gruppi dei dimostranti se ne fuggirono verso la piazza di Catalogna, dove la forza pubblica fece nuovamente una carica contro di essi. I dimostranti percorsero quindi le vicinanze, eccitando gli operai che lavoravano, allo sciopero.

La situazione è grave.

Fu proclamata la legge marziale in Barcellona ed in tutto il territorio.

COSTANTINOPOLI, 2. — L'*Agenzia di Costantinopoli* annunzia sapere dalla miglior fonte avere lord Salisbury dichiarato a Rustem pascià, ambasciatore ottomano a Londra, di esser pronto a negoziare una nuova Convenzione per lo sgombero dell'Egitto, se le potenze accettano come base della Convenzione stessa, la condizione indispensabile per il governo britannico, che cioè l'Inghilterra abbia sempre diritto d'intervenire *ipso jure* in Egitto in caso di pericolo interno od estero.

SUEZ, 2. — Il capitano Casati è qui giunto stamane e ripartirà per l'Italia dopo una breve visita al Cairo. Egli si mostra molto riservato sugli affari africani. Narrò di aver lasciato Emin pascià a Zanzibar in buona salute ed in ottime condizioni di spirito.

PARIGI, 2. — Secondo la *France*, il generale Boulanger rientrerebbe in Francia il 4 corrente e si costituirebbe prigioniero per comparire davanti l'Alta Corte di Giustizia.

Gli altri giornali però credono inesatta questa notizia della *France*.

AMBURGO, 2 — Fu pienamente ripreso il carico e lo scarico delle navi nel porto.

PARIGI, 2 — Regna calma in tutta la Francia, tranne nella regione di Roubaix e Tourcoing, dove il numero degli scioperanti si fa ascendere a circa 40,000.

La *Liberté* crede sapere che il Ministro dell'interno, Constans, sia deciso di espellere gli stranieri che si dedicano alla politica attiva francese, sia partecipando a dimostrazioni che a mene anarchiche.

BERLINO, 2. — La Commissione della Camera dei deputati incaricata di esaminare il progetto di legge concernente la destinazione delle somme ritenute sugli stipendi del clero (*Sperrgesetz*) durante il periodo del *Kultur-Kampf* ha respinto una proposta di Bruchi, deputato del Centro, la quale chiede al governo di presentare al

Landtag un progetto di legge per indennizzare coloro che furono danneggiati dalla *Sperrgesetz*

CHICAGO, 3. — Cinquantamila operai si sono posti in sciopero.

TOURCOING, 3. — Alle 11 di stamane, lo sciopero è divenuto generale.

Bande di scioperanti percorrono le località vicine, facendo dappertutto interrompere il lavoro.

Rinforzi di truppe sono giunti ed altri sono attesi. Si teme avvengano oggi disordini.

PARIGI, 3. — Il marchese di Morès fu rimesso in libertà.

Una quarantina di arrestati nelle dimostrazioni del 1° maggio furono condannati da sei giorni a tre mesi di carcere per ribellione ed oltraggi agli agenti della pubblica forza.

TORINO, 3. — Il tribunale correzionale ha condannato altri quindici, fra gli arrestati, cioè tre ad anni tre di reclusione ed i rimanenti da un anno a pene minori.

Oggi regnò perfetta tranquillità.

MASSAUA, 3. — Il conte Antonelli, in via per Adua, col conte Salimbeni e con Degiac Mesciascià, telegrafa che il viaggio della missione procede benissimo. Ras Mangascià trovasi a Mekalli; Degiac Ambai in Nadir; Ras Alula nel Tembien. Causa la pessima amministrazione e la mancanza di sicurezza il Tigrè trovasi presentemente nella più grande miseria. Gli abitanti che non hanno potuto coltivare le loro terre, emigrano in gran numero, parte verso lo Scioa, parte verso i nostri possedimenti, lasciando sulla strada molti morti di fame.

COLONIA, 3. — La *Kölnische Zeitung* ha da Belgrado che parecchi emigrati bulgari sarebbero stati arrestati per ordine del Ministro dell'Interno serbo, in seguito a preparativi di rivolta contro la Bulgaria.

PARIGI, 3. — Parecchi giornali smentiscono formalmente che Boulanger abbia acconsentito a ritornare in Francia.

LONDRA, 3. — Il *Times* elogia Stanley; dice che, se i risultati della sua spedizione lasciano qualche disillusione non è per colpa d. Stanley.

CAIRO, 3. — Il capitano Casati è qui giunto oggi. Fu complimentato in nome del Viceré.

La colonia italiana gli fece calda accoglienza.

CANADÀ, 3. — David, capo del partito francese, è stato nominato sceriffo

Egli dichiarò la separazione della provincia di Quebec dal *Dominion* inglese per formarne una colonia francese indipendente.

Se ciò non si potrà ottenere, David domanderà l'annessione della provincia agli Stati-Uniti

David dichiara che la soppressione della lingua francese come lingua ufficiale esonera i canadesi francesi da ogni obbligo, poichè l'Inghilterra ha rotto il trattato che stipula diritti uguali per i francesi e gli inglesi del Canadà.

BARCELLONA, 3. — Anche oggi vi furono assembramenti. La truppa fece cariche contro i dimostranti.

La Corte Marziale ha condannato un anarchico ai lavori forzati ed altri cinque a dieci anni di carcere

SOFIA, 4. — La Corte marziale per l'affare del maggiore Panitza e complici decise di aprire il 15 maggio il pubblico dibattimento, dando così il tempo necessario prescritto dalla legge agli accusati per preparare la loro difesa.

BUCAREST, 4. — Il Ministero delle finanze Gheomani, chiederà quanto prima alle Camere l'autorizzazione di fare la conversione del debito 6 per cento, ma senza determinare tipi nuovi di titoli e riservandosene la scelta a seconda delle convenienze.

COSTANTINOPOLI, 4. — Il Sultano ha testè ordinato di propria iniziativa, la creazione di un grande Ricovero aperto a tutti i sudditi ottomani bisognosi, senza distinzione di razza, nè di religione.

Oltre le sale per lo studio e per il lavoro manuale, il Ricovero comprenderà una moschea, una chiesa cattolica ed una sinagoga.

Questo filantropico provvedimento del Sultano produsse profonda impressione.

PARIGI, 4. — Una lettera del medico di Don Pedro dichiara che la salute dell'Imperatore è eccellente.

BERLINO, 4. — La missione tedesca per il Marocco destinata ad accompagnare il rappresentante della Germania presso il Sultano ed a presentargli regali, fece il 27 aprile, il suo solenne ingresso in Fez, dove ebbe una splendida accoglienza.

PARIGI, 4. — Secondo dispacci ai giornali conservatori, dispacci che meritano conferma, vi sarebbe stata iersera una collisione a Roubaix fra le truppe e gli scioperanti e vi sarebbero numerosi feriti.

BARCELLONA, 4. — La legge marziale fu estesa a tutta la Catalogna.

Nuovi assembramenti ebbero luogo iersera e vennero dispersi dalla truppa. Furono sparati colpi di fucile. Non vi fu alcun ferito.

ROUBAIX, 4. — Iersera ebbero luogo disordini dinnanzi al locale del partito operaio, in via Vallon, ove i delegati operai si erano recati a rendere conto della loro intervista col Sindaco.

I soldati, respingendo la folla, ferirono alcune persone.

Furono operati parecchi arresti.

LONDRA, 4. — La dimostrazione operaia di *Hyde-Park* assunse proporzioni eccezionali. Si calcola che vi abbiano preso parte 300,000 persone.

Burns, Davitt ed altri capi operai e radicali fecero discorsi assai moderati, segnalando la necessità di ridurre la giornata di lavoro ad otto ore e dichiarando possibile raggiungere questo beneficio coi soli mezzi legali.

Dissero che occorrebbe ottenere dal Parlamento l'approvazione di una legge che stabilisca la giornata di lavoro ad otto ore.

Tranquillità completa.

ROUBAIX, 4. — Oggi non vi fu alcun disordine a Roubaix, nè a Tourcoing.

BARCELLONA, 4. — La situazione è grave. Gli scioperanti sono decisi ad impedire agli altri operai di lavorare. Si teme che domani avvenga qualche conflitto.

MADRID, 4. — Oggi ebbe luogo un *meeting* socialista, che fu molto numeroso.

Vi si pronunciarono violenti discorsi.

All'uscire del *meeting* i dimostranti, seguiti da una enorme folla, si recarono alla presidenza del Consiglio, per presentare una petizione.

Finora nessun disordine.

BERLINO, 4. — La *Post* annunzia che l'Imperatore ha intenzione di aprire in persona il nuovo Reichstag.

VIENNA, 4 — Oggi le conferenze dei ministri furono riprese sotto la presidenza del conte Kalnoky e domani vi sarà Consiglio dei ministri sotto la presidenza dell'Imperatore

LONDRA, 3. — Stasera, ebbe luogo un grande ricevimento a Saint James Hall, in onore di Stanley.

Furono numerosi gl'intervenuti e fra essi vi erano il principe e la principessa di Galles, il duca e la duchessa di Edimburgo e parecchi ministri. Presiedeva il principe di Galles.

Stanley fece un lungo discorso. Disse essergli proibito di parlare di Emin pascià. Spiegò come il Comitato di soccorso ad Emin avesse deciso dapprima che la spedizione dovesse partire della costa orientale d'Africa e che tutti i preparativi erano stati fatti, quando ricevette notizia che il governo francese si opponeva a tale strada, e che i tedeschi erano pure pronti ad opporgli ostacoli. Quindi la strada del Congo fu decisa La buona disposizione di adottare qualsiasi strada disponibile dimostra che il solo scopo della spedizione era di aiutare Emin pascià.

Stanley fece poscia una lunga storia della marcia della spedizione, e rilevò l'ospitalità ricevuta dagli ufficiali tedeschi sulla costa orientale d'Africa.